

NASCE LA QUINTA MAGISTRATURA

DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E DI PROCESSO TRIBUTARIO”, CON LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA, DEL 17 MAGGIO 2022

Lecce, 18 maggio 2022

Avv. Maurizio Villani

AVV. MAURIZIO VILLANI

Avvocato Tributarista in Lecce

Patrocinante in Cassazione

www.studiotributariovillani.it

e-mail avvocato@studiotributariovillani.it - pec:

avv.maurizio.villani@pec.studiotributariovillani.it

RIFORMA DELLA SPECIALE GIUSTIZIA TRIBUTARIA

LA QUINTA MAGISTRATURA SECONDO IL GOVERNO

Il Consiglio dei Ministri, sollecitato dalla scadenza del 31 dicembre 2022 prevista dal PNRR e dopo due Commissioni interministeriali, in data 17 maggio 2022, ha finalmente approvato il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario”, con la relativa relazione illustrativa, allegato al presente articolo.

Il suddetto disegno di legge sarà presentato quanto prima alle Commissioni Seconda e Sesta del Senato dove sono in discussione altri sette disegni di legge, tra cui i due disegni di legge n. 243 e 1243 cui ho partecipato, come fatto presente nella mia audizione al Senato di martedì 05 aprile 2022.

Con il presente articolo fornisco un primo commento sommario delle principali novità governative, con la speranza, però, che il Parlamento, in sede di approvazione definitiva, apporti le necessarie modifiche per avere finalmente una giustizia tributaria terza ed indipendente, come tassativamente previsto dall’art. 111, secondo comma della Costituzione.

A. LA NUOVA SPECIALE GIURISDIZIONE TRIBUTARIA (QUINTA MAGISTRATURA)

La nuova giurisdizione speciale tributaria sarà esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali, presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.

I magistrati tributari dovranno superare un pubblico concorso, scritto ed orale.

L’organico dei magistrati tributari togati sarà individuato in 450 unità presso le Commissioni tributarie provinciali e 126 unità presso le Commissioni tributarie regionali (Toltale 576, rispetto ai 2.800 giudici tributari onorari attuali).

In sostanza, il nuovo organico sarà composto da:

- Magistrati tributari togati, a tempo pieno, vincitori di concorso pubblico;**
- Giudici tributari onorari, presenti nel ruolo unico nazionale alla data dell’01 gennaio 2012.**

In questo modo, nasce timidamente la Quinta Magistratura, come vado sollecitando da oltre 25 anni, con giudici professionali ed a tempo pieno.

E' istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (art. 4, comma 39-bis. Legge n. 183/2011).

“Nel ruolo unico sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma.

I componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I componenti delle commissioni tributarie nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del **punteggio** complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta effettuata dai candidati in funzione delle sedi di commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dal comma 39. **In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianità anagrafica. A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.”**

Ciò si traduce in una duplice affermazione:

- **non si faranno più nuovi giudici onorari;**
- **e quelli sino all'01-01-2022 presenti nel ruolo unico (entro i 70 anni di età) dovranno assicurare il funzionamento della giurisdizione fino a quando non sarà formata totalmente la nuova magistratura con i concorsi annuali di cui tratterò in seguito.**

Si stabilisce, inoltre, che ai nuovi magistrati tributari assunti con concorso pubblico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in tema di incompatibilità (artt. 16, 17, 18 e 19 del Regio Decreto n. 12/1941), come di seguito:

- **Articolo 16 (Incompatibilità di funzioni)**

“I magistrati privati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione.

Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura

In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.”;

- **Articolo 17 (Incompatibilità speciali per i primi presidenti e i procuratori generali della Repubblica)**

“I primi presidenti ed i procuratori generali della Repubblica non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli ad essi attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto reale.”;

- **Articolo 18 (Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense)**

“I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.

La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede é verificata sulla base dei seguenti criteri:

- a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attività da parte dei medesimi soggetti;
- b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;
- c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;
- d) funzione specialistica dell'ufficio giudiziario.

Ricorre sempre una situazione di incompatibilità con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un'unica

sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l'affine non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti equirenti sono sempre in situazione di incompatibilità di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l'Ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale.

Il rapporto di parentela o affinità con un praticante avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è valutato ai fini dell'articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui al secondo comma.”;

- **Articolo 19 (Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede)**

“I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede é verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilità, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale. Sussiste, altresì, situazione di incompatibilità, da valutare sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili, se il magistrato dirigente dell'ufficio é in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un

magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni.

I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità é verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili”.

È da accogliere con soddisfazione la timida nascita della “Quinta Magistratura” composta da magistrati tributari professionali, a tempo pieno, vincitori di concorso pubblico e retribuiti come magistrati ordinari, non come oggi che tutti i giudici tributari sono onorari e parte time. Infine, in base al disegno di legge governativo, tutti i giudici tributari, sia nuovi sia in servizio, dovranno andare in pensione al compimento dei 70 anni a far data dall’01-01-2023.

Il limite dei 70 anni viene parificato a quello degli altri ordinamenti giudiziari, per cui non si riesce a capire l’assurdo ed immotivato stato di agitazione proclamato dai giudici tributari !!!!

B. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)

Le Commissioni tributarie provinciali e regionali, che conserveranno l’anacronistica dizione, continueranno ad essere organizzate e gestite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Questo, secondo me, è un dato negativo perché il MEF è una delle parti in causa e, quindi, non viene garantita, anche all’apparenza, la terzietà ed indipendenza della nuova magistratura, come tassativamente previsto dall’art. 111, secondo comma, della Costituzione che testualmente dispone:

“Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.”

Secondo me, come vado proponendo da oltre 25 anni, la gestione e l’organizzazione devono essere affidate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e non certo al Ministero della Giustizia o alla Corte dei Conti.

Al limite, secondo me, per conciliare le contrapposte esigenze, si può lasciare il MEF a gestire ed organizzare la struttura organizzativa (Segreteria) ed affidare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’organizzazione e la gestione di tutti i magistrati e giudici tributari.

Infine, secondo me, nella nuova giustizia tributaria, invece del termine Commissioni tributarie bisognerebbe utilizzare la nuova e più congeniale terminologia processualistica

“Tribunali tributari” e “Corti di Appello tributarie”, proprio per la delicatezza delle funzioni giudiziarie cui sono destinati e per la natura prettamente processuale.

C. CONCORSO PUBBLICO PER MAGISTRATO TRIBUTARIO

La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso pubblico per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti ed a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, ed in una prova orale.

Al concorso per esami, sono ammessi soltanto i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, che soddisfino le seguenti condizioni:

- a) essere cittadini italiani;**
- b) avere l'esercizio dei diritti civili;**
- c) essere di condotta incensurabile;**
- d) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 4, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;**
- e) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.**

La commissione di concorso per esami è nominata nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

La commissione di concorso è composta da un Presidente di una Commissione tributaria regionale, che la presiede, da cinque magistrati scelti tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili con almeno quindici anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame.

Secondo me, nella commissione di esame devono far parte anche gli Avvocati tributaristi, iscritti da oltre venti anni nell'albo speciale dei Cassazionisti, ed i Dottori Commercialisti iscritti da oltre venti anni negli albi professionali.

La prova scritta consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonché in una prova pratica relativa alla redazione di una sentenza tributaria.

La prova orale verte su:

- a) diritto tributario e diritto processuale tributario;
- b) diritto civile e procedura civile;
- c) diritto penale;
- d) diritto amministrativo e costituzionale;
- e) diritto commerciale e fallimentare;
- f) diritto dell'Unione europea;
- g) diritto internazionale pubblico e privato;
- h) elementi di contabilità aziendale e bilancio;
- i) elementi di informatica giuridica;
- l) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascun elaborato della prova scritta.

Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui sopra ed un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novanta punti.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula “**non idoneo**”.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale.

I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

Per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di **Bolzano** si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, fermo restando, comunque, che la lingua straniera di cui sopra, deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.

I primi due bandi di concorso di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla presente legge, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa, prevedono una riserva di posti nella misura del 15 per cento a favore dei giudici presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo e in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in giurisprudenza o economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;**
- b) presenza nel ruolo unico da almeno sei anni;**
- c) non essere titolari di alcun trattamento pensionistico.**

Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal PNRR in materia di giustizia tributaria, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, il MEF è autorizzato:

- **per l'anno 2023 ad assumere cento unità di soli magistrati tributari con le particolari procedure di interpello previste dal disegno di legge governativo;**
- **e tramite i concorsi pubblici, scritti ed orali:**
 - **68 unità per l'anno 2024;**
 - **68 unità per l'anno 2025;**
 - **68 unità per l'anno 2026;**
 - **68 unità per l'anno 2027;**
 - **68 unità per l'anno 2028;**
 - **68 unità per l'anno 2029;**
 - **68 unità per l'anno 2030;**

TOTALE 476 UNITA'.

Secondo me, il periodo transitorio di otto anni è troppo lungo.

È necessario dimezzarlo, raddoppiando le unità di magistrati tributari messi a concorso.

D. I GIUDICI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI

Alla luce della nuova disciplina sull'accesso alla magistratura tributaria, il disegno di legge governativo prevede che i componenti delle Commissioni tributarie regionali e di secondo grado sono nominati tra i futuri magistrati tributari ed i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.

E. IL NUOVO GIUDICE MONOCRATICO

Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

“ART. 4-bis. (Competenza del giudice monocratico)

1. Le Commissioni tributarie provinciali decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a tremila euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.

2. Per valore della lite si intende quello di cui all'articolo 12, comma 2.”

I presidenti delle commissioni tributarie provinciali assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla Commissione tributaria in altra composizione, la rimette al Presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione.

Secondo il disegno governativo:

“La sentenza della Commissione provinciale pronunciata dal giudice monocratico di cui all'articolo 4-bis può essere appellata esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, nonché per violazione di norme costituzionali o di diritto dell'Unione europea, ovvero dei principi regolatori della materia. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle controversie riguardanti le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.” (c.d. appello critico).

Il 29,2% delle liti fiscali pendenti presso le Commissioni tributarie regionali riguarda controversie tributarie sino a 3.000 euro, mentre circa il 50% delle cause sino a 3.000 euro riguarda le controversie pendenti presso le Commissioni tributarie provinciali.

Nel 2021 i difensori fiscali hanno presentato alle Commissioni tributarie provinciali e regionali 120.511 ricorsi.

Il giudice tributario è competente per le cause sino ad € 3.000, al netto di sanzioni ed interessi. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, entro il 30 settembre 2022, individua le sedi delle Commissioni tributarie dove non è possibile assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale a seguito delle modifiche legislative proposte.

Quindi il C.P.G.T. assegna alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico più volte citato.

Ai suddetti giudici tributari spetta soltanto una indennità di funzione mensile, pari a 100 euro, aggiuntiva al compenso fisso (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 545/92).

Le suddette norme si applicano per i ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova legge.

F. NOMINE DEI MAGISTRATI TRIBUTARI E DEI GIUDICI TRIBUTARI

Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonché alle nomine dei giudici tributari di cui sopra, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Questo, secondo me, compromette, anche all'apparenza, la terzietà ed indipendenza della nuova magistratura tributaria.

G. TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MAGISTRATI TRIBUTARI

Ai magistrati tributari reclutati per concorso pubblico, secondo le modalità di cui sopra, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

Gli stipendi del personale di cui sopra sono determinati, esclusivamente in base all'anzianità di servizio, nella misura prevista nella tabella F-bis del disegno di legge governativo, con decorrenza 1° gennaio 2021, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, salvo l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale.

H. UFFICIO ISPETTIVO PRESSO IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA (01-01-2023)

Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni previste per legge, presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è istituito l'Ufficio Ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un Direttore.

L'Ufficio Ispettivo può svolgere, previa intesa con la Direzione della Giustizia tributaria del Dipartimento delle Finanze, attività congiunte presso le Commissioni tributarie, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.

I componenti dell'ufficio di cui sopra sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le Commissioni tributarie.

Ai giudici tributari è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di commissione tributaria.

I. UFFICIO DEL MASSIMARIO NAZIONALE (01-01-2023)

ART. 24-bis (Ufficio del Massimario nazionale) del disegno di legge governativo

1. È istituito presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio del Massimario nazionale, al quale sono assegnati un Direttore, che ne è il responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari.

2. Il Direttore, i magistrati e i giudici tributari assegnati all'Ufficio sono nominati con delibera del Consiglio di Presidenza tra i componenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali. La nomina del Direttore e dei componenti dell'ufficio è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del Direttore e dei componenti assegnati all'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.

3. L'ufficio del massimario nazionale provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle Commissioni tributarie regionali e le più significative tra quelle emesse dalle Commissioni tributarie provinciali.

4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3 alimentano la banca dati della giurisprudenza di merito gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Con convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono stabilite le modalità per la consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito da parte della Corte.

6. L'Ufficio del massimario nazionale si avvale delle risorse previste nel contingente di cui all'articolo 32, e dei servizi informatici del sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. I componenti dell'ufficio di cui al comma 1 possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le Commissioni tributarie. In caso di esonero, ai giudici tributari è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà

dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di commissione tributaria.”

È importante che il suddetto massimario sia consultabile da tutti i contribuenti e da tutti i difensori tributari.

J. OPZIONI ED INTERPELLI

“ART. 1, comma 2, del disegno governativo:

3. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di cento magistrati, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello.

4. Per le finalità di cui al comma 3, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell'elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le Commissioni tributarie regionali e di secondo grado, relativi alle funzioni direttive e non direttive, bandisce l'interpello per la copertura degli stessi.

5. Alla procedura di interpello possono partecipare esclusivamente i magistrati di cui al comma 3, in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver compiuto sessanta anni alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione;

b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'interpello il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla presente legge.

6. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale redatta sulla base dell'anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla quale è sommata l'anzianità eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio complessivo è ulteriormente aggiunta l'anzianità maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui all'articolo 4,

comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183 per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 3, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianità. **I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria.** Ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla presente legge.

7. In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini, giuridici ed economici, l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 6 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis sulla base di tale anzianità e ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. Nel caso transitino con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito loro un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti.

K. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO TRIBUTARIO

L'articolo 2 del presente disegno di legge governativo, secondo la relazione governativa, mira ad introdurre un nuovo articolo al codice di procedura civile e alcune modifiche al decreto legislativo 31 dicembre n. 546/1992, relative rispettivamente alla competenza per valore del giudice monocratico, alla fase istruttoria con l'introduzione della prova testimoniale, alla possibilità per il giudice tributario di proporre alle parti la conciliazione della lite e, infine, al rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione e all'istanza di trattazione.

Con riferimento alle disposizioni del disegno di legge governativo relative al ricorso del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione volto alla pronuncia, nell'interesse della legge, di un principio di diritto nella materia tributaria, al rinvio pregiudiziale e all'istanza di trattazione, si deve precisare che, in piena coerenza con gli obiettivi del PNRR, tali misure normative hanno lo scopo di contribuire alla soluzione – durevole nel tempo - della crisi della funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione nella materia tributaria.

Va tuttavia rilevato pregiudizialmente che tali misure scontano inevitabilmente la consapevolezza della necessità di un consistente alleggerimento del carico delle pendenze attuali gravanti sulla sezione specializzata della Corte di Cassazione, onde aumentarne le *chances* di successo sia in

relazione ai tempi di durata del processo sia in ordine alla qualità e coerenza della giurisprudenza tributaria di legittimità.

In altri - ancor più chiari - termini risulta evidente che i prospettati interventi normativi devono essere accompagnati/integrati con incisive disposizioni legislative per la definizione agevolata delle controversie pendenti avanti la sezione specializzata della Corte di Cassazione, pur limitandole allo stretto necessario per raggiungere una “soglia critica” di deflazione immediata che consenta, de residuo, **l'impostazione di un programma triennale di smaltimento dell'arretrato e di stabilizzazione operativa con ragionevoli probabilità di successo.**

Con questa doverosa precisazione, il complesso delle misure proposte mira dunque a restituire alla Corte di cassazione la funzione ordinamentale centrale che le spetta ex artt. 111 Cost. e 65 legge di ordinamento giudiziario, anche, nel delicato e strategico settore delle liti fiscali.

La funzione nomofilattica della Corte di Cassazione è un valore essenziale dell'ordinamento e una garanzia fondamentale per il cittadino perché assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale (art. 65, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, legge di ordinamento giudiziario).

Tale funzione, oltre ad essere diretto presidio della concreta realizzazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, favorisce anche il sorgere di indirizzi giurisprudenziali coerenti ed univoci, rendendo possibile soddisfare l'esigenza, oggi sempre più avvertita, della prevedibilità della decisione.

L'incertezza nell'interpretazione della legge, infatti, costituisce un ulteriore motivo di incremento del contenzioso e soprattutto dei ricorsi in Cassazione.

Nel sistema attuale, la Corte di Cassazione interviene al termine del giudizio e, quindi, specialmente nella materia tributaria devoluta alla Quinta Sezione civile, a distanza di molti anni dal sorgere del contenzioso.

Inoltre, il ritardo nella definizione dei ricorsi si riverbera anche sul giudizio di merito, in quanto, il definitivo affermarsi di una determinata interpretazione di una norma avviene quando oramai un determinato contenzioso si è prodotto con centinaia, se non migliaia, di cause che potevano non nascere o essere celermente decise, con ulteriore aggravio dell'intero sistema della giustizia tributaria e di quella civile in generale.

Al contrario, un'interpretazione autorevole e sistematica della Corte resa con tempestività, in poco tempo ed in concomitanza alle prime pronunzie della giurisprudenza di merito, può

svolgere un ruolo deflattivo significativo, prevenendo la moltiplicazione dei conflitti e con essa la formazione di contrastanti orientamenti territoriali.

Nella materia del diritto tributario, peraltro, l'esigenza di assicurare una tempestiva interpretazione uniforme è particolarmente avvertita per due ordini di ragioni: il continuo succedersi di norme di nuova introduzione, rispetto alle quali il giudice del merito non ha un indirizzo interpretativo di legittimità cui fare riferimento e la serialità dell'applicazione delle norme che si riflette sulla serialità del contenzioso.

L. PRINCIPIO DI DIRITTO IN MATERIA TRIBUTARIA (FASE PREDITTIVA)

ART. 2, comma 2 - *PRINCIPIO DI DIRITTO IN MATERIA TRIBUTARIA*

1. Dopo l'articolo 363 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

“ART. 363-bis (Principio di diritto in materia tributaria)

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può proporre ricorso per chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge un principio di diritto nella materia tributaria in presenza dei seguenti presupposti:

- a) la questione di diritto presenti particolari difficoltà interpretative e vi siano pronunce contrastanti delle Commissioni tributarie provinciali o regionali;*
- b) la questione di diritto sia nuova o perché avente ad oggetto una norma di nuova introduzione o perché non trattata in precedenza dalla Corte di cassazione;*
- c) la questione di diritto per l'oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.*

Il ricorso del Procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, è depositato presso la cancelleria della Corte ed è rivolto al primo presidente, il quale con proprio decreto lo dichiara inammissibile quando mancano una o più delle condizioni di cui al primo comma.

Se non dichiara l'inammissibilità, il primo presidente dispone la trattazione del ricorso nell'interesse della legge dinanzi alle Sezioni unite per l'enunciazione del principio di diritto. La pronuncia della Corte non ha effetto diretto sui provvedimenti dei giudici tributari.”

M. RINVIO PREGIUDIZIALE (FASE PREDITTIVA)

ART. 2, comma 2 - *RINVIO PREGIUDIZIALE*

g) dopo l'articolo 62-bis sono inseriti i seguenti articoli:

“ART. 62-ter (Rinvio pregiudiziale)

1. La commissione tributaria provinciale o regionale può disporre con ordinanza il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione di diritto idonea alla definizione anche parziale della controversia, quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) la questione di diritto sia nuova o comunque non sia stata già trattata in precedenza dalla Corte di cassazione;

b) si tratti di una questione esclusivamente di diritto e di particolare rilevanza per l'oggetto o per la materia;

c) presenti particolari difficoltà interpretative e vi siano pronunce contrastanti delle Commissioni tributarie provinciali o regionali;

d) si tratti di questione che, per l'oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.

2. Il giudice, se ritiene di disporre il rinvio pregiudiziale, assegna alle parti un termine non superiore a quaranta giorni per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione di diritto. Con l'ordinanza che formula la questione dispone altresì la sospensione del processo fino alla decisione della Corte di cassazione.

3. Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, con proprio decreto la dichiara inammissibile quando mancano una o più delle condizioni di cui al secondo comma.

4. Se non dichiara l'inammissibilità, il primo presidente dispone la trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi alle Sezioni unite in pubblica udienza per l'enunciazione del principio di diritto.

5. Il provvedimento con il quale la Corte di cassazione definisce la questione di diritto è vincolante per il giudice nel procedimento nel cui ambito è stato disposto il rinvio. Il provvedimento conserva il suo effetto vincolante anche nel processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.

N. TESTIMONIANZA SCRITTA

ART. 2, comma 2 – (TESTIMONIANZA SCRITTA) del disegno governativo

b) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Non è ammesso il giuramento. La Commissione, anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile, quando la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso. In tali casi la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.”

“Articolo 257 bis (Testimonianza scritta)

Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.”

Secondo me, la testimonianza, ammessa nel processo tributario sino al 1981, non deve avere limiti o condizionamenti per poter esercitare efficacemente il diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 della Costituzione), anche alla luce dei corretti principi stabiliti dalla Corte di Cassazione – Quinta Sezione Civile – con l’ordinanza n. 6259/2022 in tema di efficacia probatoria del processo verbale di constatazione.

La suddetta disposizione si applica per i ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

O. PROPOSTE CONCILIATIVE

➤ **ART. 2, comma 2 – (PROPOSTA CONCILIATIVA) del disegno governativo**

c) all'articolo 15, il comma 2-*octies* è sostituito dal seguente:

*“2-*octies*. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbiano formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del cinquanta per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.”*

➤ **ART. 2, comma 2 – (CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA) del disegno governativo**

d) dopo l'articolo 48-*bis*, è inserito il seguente:

*“48-*bis*.1 (Conciliazione proposta dalla Commissione tributaria)*

*1. Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-*bis* la commissione, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.*

2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza è comunicata alle parti non comparse.

3. La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.

e) all'articolo 48-*ter*, comma 2, le parole “all'articolo 48-*bis*” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 48-*bis* e 48-*bis*.1”;

4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

5. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

6. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.”

Secondo me, la mediazione non deve più svolgersi davanti all'Agenzia delle Entrate ma davanti ai nuovi magistrati tributari professionali e giudici tributari.

Le suddette disposizioni si applicano per i ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

P. CORTE DI CASSAZIONE – ISTANZA DI TRATTAZIONE

Art. 62-quater (Istanza di trattazione ed estinzione del processo)

Entro tre anni dalla data del deposito, ai sensi dell'articolo 369 del codice di procedura civile, del ricorso per cassazione di cui al precedente articolo 62, è fatto onere al ricorrente di presentare istanza di trattazione, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura speciale e dal suo difensore. In difetto di tale istanza, è dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'articolo 391, primo e terzo comma, del codice di procedura civile.

Nello stesso termine di cui al precedente comma 1 può presentare istanza di trattazione la parte di cui all'articolo 370 del codice di procedura civile, che abbia proposto il ricorso incidentale di cui all'articolo 371 del codice di procedura civile.

L'estinzione opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio; non si applicano l'articolo 391, secondo e quarto comma, del codice di procedura civile e l'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica, 30 maggio 2002, n. 115.”.

Per le controversie pendenti da oltre tre anni alla data di entrata in vigore della legge l'istanza di trattazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, deve essere presentata entro sessanta giorni dalla medesima data.

Qualora anteriormente sia comunicato alle parti l'avviso di fissazione di cui all'articolo 377 del codice di procedura civile, è dichiarata l'estinzione del processo se chi ha proposto ricorso, a sensi degli articoli 369 e 371 del codice di procedura civile, non dichiara a mezzo del proprio difensore di avere interesse alla decisione.

La manifestazione di interesse alla decisione può avvenire fino all'udienza per i processi nei quali l'udienza è tenuta entro il 31 dicembre 2022; negli altri casi, deve essere effettuata con deposito in cancelleria entro il termine perentorio di sessanta giorni prima dell'udienza.

La suddetta disposizione riprende genericamente quanto disponeva l'art. 44 D.P.R. n. 636/1972 (abrogato dall'art. 71 D.Lgs. n. 546/1992).

Inoltre, secondo me, per evitare che in caso di estinzione l'intero processo si estingua, si deve dichiarare non applicabile l'art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, e si deve tenere conto soltanto degli effetti della sentenza di appello, altrimenti l'Agenzia delle Entrate non avrà mai interesse a produrre l'istanza di trattazione, pregiudicando in tal modo seriamente la posizione processuale del contribuente.

Infine, secondo me, per abbattere seriamente l'arretrato di 47.000 cause oggi pendenti in Cassazione, bisogna prevedere, per chi rinuncia al ricorso in Cassazione, la sensibile riduzione delle sanzioni con l'abbuono degli interessi, con una congrua rateizzazione.

Oltretutto, è opportuno anche prevedere una generale definizione di tutte le liti pendenti nei gradi di merito per azzerare sensibilmente l'attuale contenzioso tributario e partire quanto prima con la nuova magistratura tributaria.

Q. AUMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO (CUT) DALL'01-01-2023

ART. 2, comma 3, del disegno governativo

3. All'articolo 13, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole “euro 30” sono sostituite con “**euro 40**”;
- b) le parole “euro 60” sono sostituite con **euro 80**”;
- c) le parole “euro 120” sono sostituite con “**euro 160**”;
- d) le parole “euro 250” sono sostituite con “**euro 333**”;
- e) le parole “euro 500” sono sostituite con “**euro 667**”;
- f) la lettera f) è sostituita dalla seguente: “f) **euro 2.000 per controversie di valore superiore a 200.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;**”
- g) dopo la lettera f) è inserita la seguente: “*f-bis*) **euro 4.000 per controversie di valore superiore a euro 1.000.000.**”;
- h) dopo il comma 6-*quater* è aggiunto il seguente: “6-*quater*.1. *Ai ricorsi di cui al comma 6-*quater* si applica il comma 1-*quater*.*”.

Secondo me, questi sensibili aumenti sono ingiustificati e rischiano di compromettere seriamente il diritto di difesa dei contribuenti (art. 24 della Costituzione).

R. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

La relazione illustrativa al disegno di legge governativo chiarisce quanto segue.

- *L'articolo 4, al comma 1*, stabilisce che le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023:
 - **art. 1, comma 1, lett. i), n. 2, lett. b), che fissa l'età del pensionamento per i giudici e i magistrati tributari a 70 anni;**
 - art. 1, comma 1, lett. n), che istituisce **l'Ufficio ispettivo** presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
 - art. 1, comma 1, lett. o), che istituisce **l'Ufficio del Massimario nazionale;**
 - **art. 2, commi 3 e 4, in materia di CUT.**

- Il *comma 2* fissa la decorrenza delle disposizioni processuali contenute nell'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d) ed e), precisando che esse si applicano per i ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- Il *comma 3* prevede che le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2, lettere a) e f) si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023. Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sarà stabilita la misura del compenso variabile spettante al Presidente, al Presidente di sezione e al giudice monocratico per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

- **Il comma 4 dispone un meccanismo estintivo previsto per tutte le controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto: in tale ipotesi l'istanza di trattazione deve essere presentata entro 60 giorni decorrenti dalla medesima data. Se, peraltro, anteriormente sia stato comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 377 del codice di procedura civile, l'estinzione del processo è dichiarata se chi ha proposto ricorso, a sensi degli articoli 369 e 371 del codice di procedura civile, non dichiara a mezzo del proprio difensore, anche in udienza, di avere interesse alla decisione.**

S. SINTESI CONCLUSIVA

Finalmente il Governo si è deciso, dopo tanti anni, a riformare strutturalmente la giustizia tributaria con il disegno di legge appena approvato.

In linea di massima, secondo me, ci sono importanti elementi positivi ed altrettanti elementi negativi, che spero possano essere corretti od annullati dal Parlamento.

1. ELEMENTI POSITIVI

- **Nascita della Quinta Magistratura**
- **Giudici professionali togati ed a tempo pieno (magistrati tributari)**
- **Severi concorsi pubblici scritti ed orali**
- **576 Magistrati tributari (450 presso le C.T.P. e 126 presso le C.T.R.)**
- **I magistrati tributari avranno la stessa retribuzione dei magistrati ordinari**
- **I giudici onorari saranno selezionati in base al ruolo nazionale all'01-01.2022**
- **I giudici onorari avranno una indennità di funzione ed un compenso fisso**
- **È previsto il giudice monocratico per le cause sino a 3.000 euro**
- **Non saranno più nominati nuovi giudici onorari a partire dall'01-01-2023**
- **Tutti i magistrati ed i giudici tributari andranno in pensione a 70 anni**
- **È ammessa la testimonianza scritta**
- **È prevista la c.d. fase predittiva (principio di diritto e rinvio pregiudiziale)**
- **Il giudice tributario avrà un ruolo attivo nelle proposte conciliative.**

2. ELEMENTI NEGATIVI (CON LE NECESSARIE MODIFICHE DA ATTUARE)

- **L'organizzazione e la gestione rimane al Ministero dell'Economia e delle Finanze**
- **Rimane l'anacronistica denominazione di Commissioni tributarie**
- **Nelle Commissioni dei concorsi mancano gli avvocati cassazionisti ed i commercialisti**
- **La fase transitoria di 8 anni è troppo lunga**
- **La mediazione continua ad essere gestita dall'Agenzia delle Entrate**
- **La testimonianza non deve avere condizionamenti e limiti**
- **Non sono giustificati gli aumenti dei contributi unificati tributari (CUT)**
- **Nell'istanza da presentare in Cassazione non si deve applicare l'art. 63, c. 2, 546/92**

- **In Cassazione manca la definizione agevolata delle liti pendenti**
- **Non è prevista la definizione agevolata di tutte le controversie tributarie pendenti**
- **Prevedere la competenza del magistrato monocratico sino ad euro 50.000**
- **Nelle procedure predittive prevedere sempre la sospensione della riscossione.**

In definitiva, anche se è da accogliere con soddisfazione il disegno di legge governativo, è auspicabile che in sede di approvazione il Parlamento provveda alle necessarie correzioni e modifiche suggerite, anche alla luce delle proposte che saranno presentate dagli Ordini ed Associazioni dei Professionisti.

PARTE PRIMA

LA NUOVA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
(QUINTA MAGISTRATURA)
(ART. 1)

ART.1

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

“ART. 1-bis (La giurisdizione tributaria)

1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali, presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.
2. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati secondo le modalità previste dall'articolo 4.
3. L'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 è individuato in 450 unità presso le Commissioni tributarie provinciali e 126 unità presso le Commissioni tributarie regionali.”;

(Totale 576)

b) all'articolo 3:

- 1) le parole “tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari”;
- 2) le parole “tabelle E ed F”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “disposizioni contenute nell'articolo 11”;

g) all'articolo 8, prima del comma 1, è aggiunto il seguente:

“01. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I Capo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.”;

**CONCORSO PUBBLICO PER DIVENTARE
MAGISTRATO TRIBUTARIO**

ART. 1, comma 1.

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“ART. 4 (I giudici delle commissioni tributarie provinciali)

1. *La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.*
2. *Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.*
3. *La prova scritta consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonché in una prova pratica relativa alla redazione di una sentenza tributaria.*
4. *La prova orale verte su:*
 - a) *diritto tributario e diritto processuale tributario;*
 - b) *diritto civile e procedura civile;*
 - c) *diritto penale;*
 - d) *diritto amministrativo e costituzionale;*
 - e) *diritto commerciale e fallimentare;*
 - f) *diritto dell'Unione europea;*
 - g) *diritto internazionale pubblico e privato;*
 - h) *elementi di contabilità aziendale e bilancio;*
 - i) *elementi di informatica giuridica;*
 - l) *colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.*
5. *Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a i), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive*

modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo".

- 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.*
- 7. Per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera l), deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.”;*

d) dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:

“ART. 4-bis (Requisiti per l'ammissione al concorso per esami)

1. Al concorso per esami, sono ammessi i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, che soddisfino le seguenti condizioni:

- a) essere cittadini italiani;*
- b) avere l'esercizio dei diritti civili;*
- c) essere di condotta incensurabile;*
- d) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 4, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;*
- e) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.*

ART. 4-ter (Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta)

1. Il concorso per esami di cui all'articolo 4 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito.

2. *Il concorso è bandito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo e il calendario di svolgimento della prova scritta.*
3. *In considerazione del numero delle domande, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma e in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.*
4. *Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e composto da cinque magistrati scelti tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo presenti nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a 8 anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area funzionari, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove.*
5. *Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro cinquanta, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, e sono riscritte nell'apposito capitolo di spesa della missione "Giustizia tributaria" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.*

ART. 4-quater (Commissione di concorso)

- 1. La commissione di concorso per esami è nominata nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.*
- 2. La commissione di concorso è composta da un Presidente di una Commissione tributaria regionale, che la presiede, da cinque magistrati scelti tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili con almeno quindici anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame. Ai componenti la commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per ogni componente è nominato un supplente in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il titolare. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, e i professori universitari che, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario, amministrativo e contabile.*
- 3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti la commissione, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria nomina d'ufficio, come componenti, magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.*
- 4. Nella seduta di cui all'articolo 8, sesto comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti. I criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti la commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di presidenza può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.*
- 5. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di due anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.*

6. *In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.*
7. *Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni, formate da quattro componenti, sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.*
8. *A ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni.*
9. *L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e dagli altri organi di autogoverno contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.*
10. *Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo dell'area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.”;*

g) all'articolo 8, prima del comma 1, è aggiunto il seguente:

“01. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I Capo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.”;

ART. 1, comma 2

2. I primi due bandi di concorso di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla presente legge, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa, prevedono una riserva di posti nella misura del 15 per cento a favore dei giudici presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo e in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in giurisprudenza o economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- b) presenza nel ruolo unico da almeno sei anni;
- c) non essere titolari di alcun trattamento pensionistico.

ART. 1, comma 2

8. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal PNRR in materia di giustizia tributaria e a quelle della presente legge, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere cento unità di magistrati tributari con le procedure di cui ai commi da 3 a 6 per l'anno 2023 e, con le procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, 68 unità per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di 476 unità.

100 + 476 – Totale 576

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La *lett. c)* riformula l'art. 4 del d.lgs. 545/1992, stabilendo che la nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso pubblico per esami, bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo. Il concorso è articolato in una prova scritta che consiste nella redazione di due elaborati teorici e una

prova pratica, nonché in una prova orale. Le suddette prove vertono sulle materie indicate in tabella, ove sono riportati anche i voti minimi da conseguire (commi 1, 2, 3, 4 e 5 del nuovo articolo 4).

| Prova di concorso | Materie oggetto della prova | Punteggio minimo da conseguire |
|---|---|---|
| Prima prova scritta | diritto tributario | 12/20 per accedere all'orale |
| Seconda prova scritta | diritto civile o commerciale | 12/20 per accedere all'orale |
| Prova pratica scritta | redazione di una sentenza tributaria | 12/20 per accedere all'orale |
| Prova orale | diritto tributario e diritto processuale tributario; diritto civile e procedura civile; diritto penale; diritto amministrativo e costituzionale; diritto commerciale e fallimentare; diritto dell'Unione europea; diritto internazionale pubblico e privato; elementi di contabilità aziendale e bilancio; elementi di informatica giuridica; colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco | Per conseguire l'idoneità: 6/10 in tutte le materie indicate (9 in totale) tranne il colloquio sulla lingua straniera, su cui si deve conseguire la sufficienza |
| <u>La votazione complessiva finale non può essere inferiore a novanta.</u> | | |

La *lett. d)* introduce tre nuovi articoli al **d.lgs. 545/1992**:

- l'**art. 4-bis** che detta i requisiti per la partecipazione al concorso per magistrato tributario (laurea in giurisprudenza, cittadinanza italiana, esercizio dei diritti civili; condotta incensurabile; non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso; altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti);

- l'**art. 4-ter** che disciplina l'indizione del concorso e lo svolgimento della prova scritta. In particolare, la disposizione prevede che il concorso sia bandito, di norma annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta. In considerazione del numero di domande di partecipazione presentate, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente a Roma e in altre sedi, a condizione che sia assicurato il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con dette sedi. In tal caso, la commissione esaminatrice espleta nella sede di Roma le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove.

Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e composto da cinque magistrati scelti tra i magistrati tributari professionali ovvero tra i giudici tributari togati (ovvero quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari) in servizio o a riposo presenti nel ruolo di cui all'articolo 1-bis, comma 1.

Tra questi componenti, uno deve avere un'anzianità di servizio non inferiore a 8 anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo del Ministero dell'economia e delle finanze dell'area funzionari. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove.

Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda e confluiranno nell'apposto capitolo di spesa relativo alla Missione "Giustizia tributaria" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze.

La misura del contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

- l'**art. 4-quater** disciplina la nomina e la composizione della Commissione esaminatrice del concorso per magistrato tributario, nonché la definizione dei criteri per la correzione degli elaborati scritti. In particolare la commissione è presieduta da un presidente di Commissione tributaria regionale ed è composta da altri 5 magistrati scelti tra quelli ordinari, amministrativi e contabili con almeno 15 anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario e gli altri titolari di una delle altre materie oggetto di esame. Per ciascun componente è nominato un supplente e comunque non possono essere nominati componenti coloro che nei dieci anni precedenti abbiano prestato a qualsiasi titolo attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso nelle diverse magistrature.

Non possono essere altresì nominati componenti della commissione di concorso coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi. Le altre disposizioni previste dall'articolo in esame sono coerenti con la normativa relativa alle procedure concorsuali per magistrato ordinario.

**I GIUDICI DELLE COMMISSIONI
TRIBUTARIE REGIONALI**

ART. 1, comma 1

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“ART. 5 (I giudici delle commissioni tributarie regionali)

1. I giudici delle commissioni tributarie regionali e di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari presenti nel ruolo di cui all'articolo 1-bis, comma 1.”;

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La **lett. e)** riformula l'**art. 5** del **d.lgs. 545/1992** alla luce della nuova disciplina sull'accesso alla magistratura tributaria. La disposizione prevede che i componenti delle Commissioni tributarie regionali e di secondo grado sono nominati tra i futuri magistrati tributari e i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.

IL NUOVO GIUDICE MONOCRATICO

ART. 2, comma 2

Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

“ART. 4-bis. (Competenza del giudice monocratico)

1. Le Commissioni tributarie provinciali decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a tremila euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.

2. Per valore della lite si intende quello di cui all'articolo 12, comma 2.

ART. 1, comma 1

f) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: *“I presidenti delle commissioni tributarie provinciali assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.”*

2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: *“1-ter. Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla Commissione tributaria in altra composizione, la rimette al Presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione.”;*

3) al comma 2 dopo le parole *“ciascun collegio giudicante”* sono aggiunte le seguenti: *“ovvero ciascun giudice monocratico”;*

g) all'articolo 8, prima del comma 1, è aggiunto il seguente:

“01. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I Capo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.”;

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la **lett. f)** si disciplina l'assegnazione dei ricorsi di primo grado al giudice monocratico concernenti le controversie di valore fino a 3.000 euro. La disposizione si è resa necessaria a seguito dell'introduzione con il presente disegno di legge della competenza per valore del giudice monocratico.

Viene prevista, con l'introduzione del **comma 1-ter dell'art. 6 del d.Lgs. n. 545/92**, che il Presidente della sezione possa rinnovare l'assegnazione nel caso in cui la controversia avrebbe dovuto essere trattata dalla Commissione di primo grado in altra composizione (collegiale o monocratica).

La successiva **lettera g)** aggiunge un comma all'**art. 8 del d.lgs. 545/1992**, stabilendo che ai magistrati tributari assunti con concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in tema di incompatibilità (artt. 16, 17, 18 e 19 del r.d. n. 12/1941).

**NOMINE DEI MAGISTRATI TRIBUTARI E DEI
GIUDICI TRIBUTARI**

ART. 1, comma 1

h) all'articolo 9:

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonché alle nomine dei giudici tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.”*;
- 2) al comma 2, dopo le parole *“deliberazioni di cui al comma 1”* sono aggiunte le seguenti: *“relative alle nomine successive alla prima”*;

i) all'articolo 11:

- 1) al comma 1, dopo la parola *“nomina”* sono aggiunte le seguenti: *“dei giudici presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022,”*;
- 2) al comma 2:
 - 2.1) le parole *“I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali”* sono sostituite dalle seguenti: *“I magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici del ruolo unico di cui al comma 1”*;
 - 2.2) la parola *“settantacinquesimo”* è sostituita dalla seguente: *“settantesimo”* (a partire dall'01/01/2023);**
- 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: *“4. I componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.”*;
- 4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“4-bis. Ferme restando le modalità indicate nel comma 4-ter, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F. Il Consiglio di Presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente presso una sede giudiziaria di commissioni tributarie, provvede

a bandire, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle di diverso incarico, interPELLI per il trasferimento di giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore.

4-ter. L'assegnazione degli incarichi è disposta nel rispetto delle seguenti modalità:

a) la vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente delle commissioni tributarie provinciali e regionali e di componente delle commissioni tributarie è portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda;

b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'articolo 8. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di presidenza;

c) la scelta tra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica.”;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre;

b) rapporto annuo pari o superiore al sessanta per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato.”;

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La **lett. h)** modifica l'**art. 9** del **d.lgs. 545/1992** al fine di prevedere che alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari assunti con concorso, nonché a quelle dei giudici tributari presenti nel ruolo unico, conseguenti ai concorsi interni per passaggi di funzione e di grado, si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. La **lett. i)** modifica in più punti l'**art. 11** del **d.lgs. 545/1992**. Nello specifico, il comma 1 viene modificato al fine di precisare che in nessun caso la nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dà luogo a un rapporto di pubblico impiego. Inoltre, il successivo comma 2 stabilisce che tutti gli appartenenti alla giurisdizione tributaria (sia i giudici presenti nel citato ruolo unico, sia i nuovi magistrati tributari) cessano dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età. Viene altresì riformulato il comma 4, prevedendo che i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.

La **lett. h)**, inoltre, introduce i nuovi commi 4-bis e 4-ter all'**art. 11** del **d.lgs. 545/1992**. Il comma 4-bis stabilisce che, ferme restando le modalità indicate nel comma 6, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F, che viene sostituita secondo quanto previsto dalla **lett. l)** del presente articolo. Il nuovo comma 4-bis prevede altresì che in caso di vacanza di posti in una delle funzioni, direttive e non, dei componenti delle commissioni tributarie presso una sede giudiziaria, il Consiglio di Presidenza bandisca, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali, interPELLI per il trasferimento di giudici, al quale possono partecipare giudici che ricoprono la medesima funzione oggetto di interPELLO e giudici che ricoprono un a funzione superiore.

Il successivo comma 4-ter disciplina le modalità per l'assegnazione degli incarichi, in particolare:

- prevede che la vacanza in una delle funzioni delle commissioni tributarie, direttive e non, sia portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda;
- specifica altresì che alla nomina in ciascuno degli incarichi si proceda sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie

indicate negli articoli 3 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle suindicate categorie ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità stabilite all'art. 8. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, è deliberata dal Consiglio di presidenza;

- stabilisce che la scelta tra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica. Infine, viene interamente riformulato il comma 5 dell'art. 11 del **d.lgs. 545/1992** al fine di disciplinare il giudizio di demerito. La disposizione, nello specifico, stabilisce che tale giudizio è espresso dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria se, alternativamente, nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre, è stata irrogata al candidato una sanzione disciplinare; oppure nel caso in cui il rapporto annuo tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato sia pari o superiore al sessanta per cento.

**TRATTAMENTO ECONOMICO DEI
MAGISTRATI TRIBUTARI**

ART. 1, comma 1

l) all'articolo 13, comma 1

dopo le parole “*delle commissioni tributarie*” sono aggiunte le seguenti:

“presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183”;

m) dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

“ART. 13-bis (Trattamento economico dei magistrati tributari)

- 1. Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalità di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.*
- 2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all'anzianità di servizio, nella misura prevista nella tabella F-bis del presente decreto, con decorrenza 1° gennaio 2021 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, salvo l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale.”;*

UFFICIO ISPETTIVO
PRESSO IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA
GIUSTIZIA TRIBUTARIA
(01/01/2023)

ART. 1, comma 1

n) all'articolo 24:

1) nel comma 2 le parole “*affidandone l’incarico ad uno dei suoi componenti*” sono soppresse;

2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Al fine di garantire l’esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è istituito l’Ufficio Ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un Direttore. L’ufficio ispettivo può svolgere, previa intesa con la Direzione della Giustizia tributaria del Dipartimento delle Finanze, attività congiunte presso le Commissioni tributarie, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.

2-ter. I componenti dell’ufficio di cui al comma 2-bis sono esonerati dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le Commissioni tributarie. Ai giudici tributari è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall’articolo 13, pari alla metà dell’ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l’incarico di presidente di commissione tributaria.”;

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La **lett. n)** modifica il comma 2 dell’**art. 24** del **d.lgs. 545/1992** relativo alle attribuzioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, sopprimendo l’inciso “*affidandone l’incarico ad uno dei componenti.*” e introduce, altresì, due nuovi commi al medesimo articolo. In particolare, con il nuovo comma 2-bis si istituisce l’Ufficio ispettivo presso l’organo di autogoverno dei giudici tributari, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari e un Direttore presenti nella nuova giurisdizione tributaria. La disposizione è volta a garantire una vigilanza efficace sull’attività giurisdizionale svolta presso le Commissioni tributarie, disponendo ispezioni nei confronti del personale giudicante. Detto Ufficio può svolgere attività congiunte con il competente Ufficio *Audit* della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle Finanze, al fine di effettuare i controlli di rispettiva competenza. Inoltre, col successivo comma 2-ter, oltre a stabilire che i componenti dell’Ufficio ispettivo sono esonerati dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie, si prevede che il trattamento economico spettante ai giudici tributari è pari alla metà di quello corrisposto nello stesso periodo ai presidenti di Commissione tributaria. Si tratta di un trattamento economico sostitutivo dei compensi fissi e variabili di cui all’art. 13 del d.lgs. 545/1992.

UFFICIO DEL MASSIMARIO NAZIONALE
(01/01/2023)

ART. 1, comma 1

o) dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

“ART. 24-bis (Ufficio del Massimario nazionale)

- 1. È istituito presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio del Massimario nazionale, al quale sono assegnati un Direttore, che ne è il responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari.*
- 2. Il Direttore, i magistrati e i giudici tributari assegnati all'Ufficio sono nominati con delibera del Consiglio di Presidenza tra i componenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali. La nomina del Direttore e dei componenti dell'ufficio è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del Direttore e dei componenti assegnati all'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.*
- 3. L'ufficio del massimario nazionale provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle Commissioni tributarie regionali e le più significative tra quelle emesse dalle Commissioni tributarie provinciali.*
- 4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3 alimentano la banca dati della giurisprudenza di merito gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze.*
- 5. Con convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono stabilite le modalità per la consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito da parte della Corte.*
- 6. L'Ufficio del massimario nazionale si avvale delle risorse previste nel contingente di cui all'articolo 32, e dei servizi informatici del sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze.*
- 7. I componenti dell'ufficio di cui al comma 1 possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le Commissioni tributarie. In caso di esonero, ai giudici tributari è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di commissione tributaria.”;*

p) l'articolo 40 è abrogato a far data dal 1° gennaio 2023;

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la *lett. o)* si introduce l'**art. 24-bis** nel **d.lgs. 545/1992**, al fine di istituire l'Ufficio del massimario nazionale presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. L'ufficio sostituisce di fatto, accentrandone le funzioni, gli attuali Uffici del Massimario presenti presso tutte le Commissioni tributarie regionali, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545. Tale ultima disposizione viene contestualmente abrogata, ai sensi dell'art. 5 del presente disegno di legge. Il comma 1 del nuovo art. 24-*bis* prevede che all'Ufficio in questione siano assegnati quindici giudici o magistrati tributari e un Direttore responsabile presenti nella nuova giurisdizione tributaria, mentre il comma 2 disciplina le modalità di nomina a componente dell'Ufficio del Massimario nazionale, i requisiti per ricoprire l'incarico e la sua durata quinquennale non rinnovabile. Per quanto concerne i requisiti è richiesto l'effettivo esercizio per non meno di sette anni delle funzioni giurisdizionali nelle diverse magistrature. Inoltre, ai sensi del comma 7 del nuovo art. 24-*bis* i componenti del citato Ufficio possono essere esonerati dallo svolgimento delle funzioni giurisdizionali presso le Commissioni tributarie. In tal caso, a differenza di quanto previsto per i componenti dell'Ufficio ispettivo, detto esonero non è obbligatorio ma a discrezione del Consiglio. I medesimi componenti percepiscono un trattamento economico sostitutivo di quello stabilito dall'art. 13 del d.lgs. 545/1992, parametrato alla metà di quello più elevato corrisposto nello stesso periodo ai presidenti delle Commissioni tributarie. I commi 3 e 4 attribuiscono all'Ufficio in parola il compito di massimare le sentenze di secondo grado e quelle più significative di primo grado e prevedono che le massime andranno ad alimentare la banca dati di giurisprudenza di merito, nell'ambito del servizio di documentazione economica e finanziaria del Ministero dell'economia e delle finanze, istituito in conformità alla legge sullo Statuto del contribuente. Il successivo comma 5 prevede, altresì, un'apposita convenzione volta a regolamentare le modalità per consentire alla Corte di cassazione la consultazione della banca dati della giurisprudenza di merito. Infine, il comma 6 della disposizione prevede che l'Ufficio del Massimario nazionale si avvale del personale amministrativo assegnato all'organo di autogoverno e appartenente al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento al contingente di cui all'art. 32 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545.

Con la *lett. p)* la **tabella F** allegata al d.lgs. n. 545/1992 è sostituita da una nuova tabella recante i punteggi attribuiti ai giudici tenuto conto delle funzioni svolte dagli stessi nell'ambito delle Commissioni tributarie.

TABELLA F e
TABELLA F-BIS

ART. 1, comma 1

q) la tabella F è sostituita dalla seguente

TABELLA F

Punteggio dei servizi prestati nelle commissioni tributarie per anno o frazione di anno superiore a sei mesi

(Art. 43, commi 3 e 4, e 44)

Commissione Tributaria di I° grado

| | |
|----------------------------|------|
| Giudice | 0,50 |
| Vice Presidente di Sezione | 1 |
| Presidente di Sezione | 1,50 |
| Presidente di Commissione | 2 |

Commissione Tributaria di II° grado

| | |
|----------------------------|------|
| Giudice | 1 |
| Vice Presidente di Sezione | 1,50 |
| Presidente di Sezione | 2 |
| Presidente di Commissione | 2,50 |

Commissione tributaria provinciale e I° grado di Trento e Bolzano

(dopo il 1° aprile 1996)

| | |
|----------------------------|------|
| Giudice | 1,50 |
| Vice Presidente di Sezione | 2 |
| Presidente di Sezione | 2,50 |
| Presidente di Commissione | 3,50 |

Commissione tributaria regionale e II° grado di Trento e Bolzano

(dopo il 1° aprile 1996) nonché Commissione tributaria centrale

| | |
|----------------------------|------|
| Giudice | 2 |
| Vice Presidente di Sezione | 2,50 |
| Presidente di Sezione | 3 |
| Presidente di Commissione | 4 |

Sono equiparati al servizio di presidente di Commissione tributaria regionale l'attività dei giudici tributari prestata quale componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Per i magistrati tributari facenti parte dell'ordinamento tributario di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i punteggi previsti dalla tabella sono moltiplicati per il coefficiente 1.25.”;

r) dopo la tabella F è aggiunta la seguente:

“TABELLA F-bis

(Articolo 13-bis, comma 2)

Importi degli stipendi rivalutati con decorrenza 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 1 del d.P.C.m. 6 agosto 2021

Magistratura tributaria

| Qualifica | Stipendio annuo lordo |
|--|-----------------------|
| Magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina | 81.416,65 |
| Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina | 69.466,05 |
| Magistrato tributario dopo tredici anni dalla nomina | 61.880,87 |
| Magistrato tributario dopo quattro anni dalla nomina | 54.295,69 |
| Magistrato tributario fino al quarto anno dalla nomina | 39.122,06 |

s) le tabelle C, D ed E sono abrogate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La *lett. q)* allega al d.lgs. n. 545/1992 la **tabella F-bis** recante gli importi degli stipendi dei magistrati tributari, di cui all'art. 13-*bis*, comma 2, rivalutati con decorrenza 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 6 agosto 2021.

La *lett. r)* reca l'abrogazione espressa dell'**art. 40 del d.lgs. 545/1992** a decorrere dal 1° gennaio 2023.

La *lett. s)* abroga le **tabelle C, D ed E** allegate al medesimo decreto legislativo, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

OPZIONI ED INTERPELLI

ART. 1, comma 2

3. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di cento magistrati, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello.
4. Per le finalità di cui al comma 3, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell'elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le Commissioni tributarie regionali e di secondo grado, relativi alle funzioni direttive e non direttive, bandisce l'interpello per la copertura degli stessi.
5. Alla procedura di interpello possono partecipare esclusivamente i magistrati di cui al comma 3, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non aver compiuto sessanta anni alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione;
 - b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'interpello il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla presente legge.
6. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale redatta sulla base dell'anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla quale è sommata l'anzianità eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio complessivo è ulteriormente aggiunta l'anzianità maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 3, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianità. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributariae contestualmente assegnati alle

sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla presente legge.

7. In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini, giuridici ed economici, l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 6 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis sulla base di tale anzianità e ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. Nel caso transitino con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito loro un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti.

**UFFICI DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
(MEF)**

ART. 1, comma 2

9. Per le medesime finalità indicate nel comma 8, a decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituiti nel Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni rispettivamente, in materia di status giuridico ed economico dei magistrati tributari, e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria, nonché diciotto posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di Commissioni tributarie. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e anche mediante l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale così composto:

a) per l'anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di Commissioni tributarie e 2 unità alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze;

b) per l'anno 2022, 25 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, di cui 15 unità da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria e 10 unità da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

c) per l'anno 2023, 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1 e 50 unità di Area assistenti, posizione economica F2, da destinare agli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie.

10. Per fare fronte all'urgente necessità di attivare le procedure di riforma previste dalla presente legge, il personale non dirigenziale in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia optato per la permanenza presso l'amministrazione di appartenenza è inquadrato nell'ambito della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle facoltà assunzionali vigenti.

11. Sono fatte salve le procedure concorsuali di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, bandite e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali si continuano ad applicare le disposizioni vigenti alla data del bando.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Per le assunzioni del contingente di personale di cui al **comma 9** il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e anche mediante l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

Al fine di far fronte all'esigenza di attuare la riforma, il **comma 10** prevede che il personale non dirigenziale in posizione di comando alla data di entrata in vigore del presente decreto presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia optato per la permanenza presso l'amministrazione di appartenenza è inquadrato nell'ambito della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle facoltà assunzionali vigenti.

Il **comma 11** prevede che per le procedure relative alla progressione in carriera di cui all'art. 11 del d.lgs. 545/1992, bandite e non concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del bando.

**ASSEGNAZIONI DEL CONSIGLIO DI
PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA
TRIBUNARIA
(C.P.G.T.)**

ART. 1, comma 2

- 12.** Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, entro il 30 settembre 2022, individua le sedi delle Commissioni tributarie dove non è possibile assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale a seguito delle modifiche operate dall'articolo 1, comma 1, lettera i), numero 2, lettera b), della presente legge, al fine di assegnare d'ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Ai giudici di cui al periodo precedente spetta una indennità di funzione mensile pari a cento euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
- 13.** Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nell'ambito della propria autonomia contabile e a carico del proprio bilancio, individua le misure e i criteri di attribuzione della maggiorazione dell'indennità di amministrazione e della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze assegnato, avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle attività svolte.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il **comma 12** prevede che entro il 30 settembre 2022, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria individua le sedi delle Commissioni tributarie dove non è possibile assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale a seguito dell'abbassamento, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), n. 2, lett. b) del presente disegno di legge dell'età massima per il pensionamento dei componenti delle commissioni tributarie (da 75 a 70 anni), al fine di assegnare d'ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183. A tali giudici spetta una indennità di funzione mensile pari a cento euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, d.lgs. 545/1992.

Infine, il **comma 13** stabilisce che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nell'ambito della propria autonomia contabile, individua le misure e i criteri di attribuzione della maggiorazione dell'indennità di amministrazione e della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze assegnato, avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle attività svolte.

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PROCESSO TRIBUTARIO
(ART. 2)**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Articolo 2

(Disposizioni in materia di processo tributario)

L'articolo 2 del presente disegno di legge mira ad introdurre un nuovo articolo al codice di procedura civile e alcune modifiche al decreto legislativo 31 dicembre n. 546/1992, relative rispettivamente alla competenza per valore del giudice monocratico, alla fase istruttoria con l'introduzione della prova testimoniale, alla possibilità per il giudice tributario di proporre alle parti la conciliazione della lite e, infine, al rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione e all'istanza di trattazione.

Con riferimento alle disposizioni del presente articolo relative al ricorso del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione volto alla pronuncia, nell'interesse della legge, di un principio di diritto nella materia tributaria, al rinvio pregiudiziale e all'istanza di trattazione, si deve precisare che, in piena coerenza con gli obiettivi del PNRR, tali misure normative hanno lo scopo di contribuire alla soluzione – durevole nel tempo - della crisi della funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione nella materia tributaria.

Va tuttavia rilevato pregiudizialmente che tali misure scontano inevitabilmente la consapevolezza della necessità di un consistente alleggerimento del carico delle pendenze attuali gravanti sulla sezione specializzata, onde aumentarne le *chances* di successo sia in relazione ai tempi di durata del processo sia in ordine alla qualità e coerenza della giurisprudenza tributaria di legittimità.

In altri - ancor più chiari - termini risulta evidente che i prospettati interventi normativi debbano essere accompagnati/integrati con incisive disposizioni legislative per la definizione agevolata delle controversie pendenti avanti la sezione specializzata, pur limitandole allo stretto necessario per raggiungere una “soglia critica” di deflazione immediata che consenta, de residuo, l'impostazione di un programma triennale di smaltimento dell'arretrato e di stabilizzazione operativa con ragionevoli probabilità di successo.

Con questa -doverosa- precisazione, il complesso delle misure proposte mira dunque a restituire alla Corte di cassazione la funzione ordinamentale centrale che le spetta ex artt. 111 Cost. e 65 legge di ordinamento giudiziario, anche, nel delicato e strategico settore delle liti fiscali.

La funzione nomofilattica della Corte di cassazione è un valore essenziale dell'ordinamento e una garanzia fondamentale per il cittadino perché assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale (art. 65, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, legge di ordinamento giudiziario).

Tale funzione, oltre ad essere diretto presidio della concreta realizzazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, favorisce anche il sorgere di indirizzi giurisprudenziali coerenti ed univoci, rendendo possibile soddisfare l'esigenza, oggi sempre più avvertita, della prevedibilità della decisione. L'incertezza nell'interpretazione della legge, infatti, costituisce un ulteriore motivo di incremento del contenzioso e soprattutto dei ricorsi in cassazione. Nel sistema attuale, la Corte di cassazione interviene al termine del giudizio e, quindi, specialmente nella materia tributaria devoluta alla Quinta Sezione civile, a distanza di molti anni dal sorgere del contenzioso.

Inoltre, il ritardo nella definizione dei ricorsi si riverbera anche sul giudizio di merito, in quanto, il definitivo affermarsi di una determinata interpretazione di una norma avviene quando oramai un determinato contenzioso si è prodotto con centinaia, se non migliaia di cause che potevano non nascere o essere celermente decise, con ulteriore aggravio dell'intero sistema della giustizia tributaria e di quella civile in generale.

Al contrario, un'interpretazione autorevole e sistematica della Corte resa con tempestività, in poco tempo ed in concomitanza alle prime pronunzie della giurisprudenza di merito, può svolgere un ruolo deflattivo significativo, prevenendo la moltiplicazione dei conflitti e con essa la formazione di contrastanti orientamenti territoriali.

Nella materia del diritto tributario, peraltro, l'esigenza di assicurare una tempestiva interpretazione uniforme è particolarmente avvertita per due ordini di ragioni: il continuo succedersi di norme di nuova introduzione, rispetto alle quali il giudice del merito non ha un indirizzo interpretativo di legittimità cui fare riferimento e la serialità dell'applicazione delle norme che si riflette sulla serialità del contenzioso.

ART.2

(Disposizioni in materia di processo tributario)

ART. 2, comma 2 - PRINCIPIO DI DIRITTO IN MATERIA TRIBUTARIA

1. Dopo l'articolo 363 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

“ART. 363-bis (Principio di diritto in materia tributaria)

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può proporre ricorso per chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge un principio di diritto nella materia tributaria in presenza dei seguenti presupposti:

- a) la questione di diritto presenti particolari difficoltà interpretative e vi siano pronunce contrastanti delle Commissioni tributarie provinciali o regionali;*
- b) la questione di diritto sia nuova o perché avente ad oggetto una norma di nuova introduzione o perché non trattata in precedenza dalla Corte di cassazione.*
- c) la questione di diritto per l'oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.*

Il ricorso del Procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, è depositato presso la cancelleria della Corte ed è rivolto al primo presidente, il quale con proprio decreto lo dichiara inammissibile quando mancano una o più delle condizioni di cui al primo comma.

Se non dichiara l'inammissibilità, il primo presidente dispone la trattazione del ricorso nell'interesse della legge dinanzi alle Sezioni unite per l'enunciazione del principio di diritto. La pronuncia della Corte non ha effetto diretto sui provvedimenti dei giudici tributari.”

ART. 2, comma 2 - RINVIO PREGIUDIZIALE

g) dopo l'articolo 62-bis sono inseriti i seguenti articoli:

“ART. 62-ter (Rinvio pregiudiziale)

1. La commissione tributaria provinciale o regionale può disporre con ordinanza il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione di diritto idonea alla definizione anche parziale della controversia, quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) la questione di diritto sia nuova o comunque non sia stata già trattata in precedenza dalla Corte di cassazione;

b) si tratti di una questione esclusivamente di diritto e di particolare rilevanza per l'oggetto o per la materia;

c) presenti particolari difficoltà interpretative e vi siano pronunce contrastanti delle Commissioni tributarie provinciali o regionali;

d) si tratti di questione che, per l'oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.

2. Il giudice, se ritiene di disporre il rinvio pregiudiziale, assegna alle parti un termine non superiore a quaranta giorni per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione di diritto. Con l'ordinanza che formula la questione dispone altresì la sospensione del processo fino alla decisione della Corte di cassazione.

3. Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, con proprio decreto la dichiara inammissibile quando mancano una o più delle condizioni di cui al secondo comma.

4. Se non dichiara l'inammissibilità, il primo presidente dispone la trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi alle Sezioni unite in pubblica udienza per l'enunciazione del principio di diritto.

5. Il provvedimento con il quale la Corte di cassazione definisce la questione di diritto è vincolante per il giudice nel procedimento nel cui ambito è stato disposto il rinvio. Il provvedimento conserva il suo effetto vincolante anche nel processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.

Art. 62-quater (Istanza di trattazione ed estinzione del processo).

1. Entro tre anni dalla data del deposito, ai sensi dell'articolo 369 del codice di procedura civile, del ricorso per cassazione di cui al precedente articolo 62, è fatto onere al ricorrente di presentare istanza di trattazione, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura speciale e

dal suo difensore. In difetto di tale istanza, è dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'articolo 391, primo e terzo comma, del codice di procedura civile.

2. Nello stesso termine di cui al precedente comma 1 può presentare istanza di trattazione la parte di cui all'articolo 370 del codice di procedura civile, che abbia proposto il ricorso incidentale di cui all'articolo 371 del codice di procedura civile.

3. L'estinzione opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio; non si applicano l'articolo 391, secondo e quarto comma, del codice di procedura civile e l'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica, 30 maggio 2002, n. 115.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si propongono pertanto due novità di tipo processuale tendenti a rendere più tempestivo l'intervento nomofilattico, con auspicabili benefici in termini di uniforme interpretazione della legge, quale strumento di diretta attuazione dell'art. 3 della Costituzione, prevedibilità delle decisioni e deflazione del contenzioso.

Il primo istituto - introdotto con il **comma 2, lett. g) – (nuovo art. 62-ter del d.lgs. n. 546/1992)**, ma che per comodità espositiva si illustrerà per primo - sulla scorta di felici esperienze straniere (e segnatamente dell'ordinamento francese che conosce la *saisine pour avis*), è denominato “**rinvio pregiudiziale in cassazione**”, consente al giudice tributario, in presenza di una questione di diritto nuova, che evidenzia una seria difficoltà interpretativa e che appaia probabile che si verrà a porre in numerose controversie, di chiedere alla Corte di legittimità l'enunciazione di un principio di diritto.

Il secondo istituto – introdotto dal **comma 1** della disposizione in commento - che può essere aggiuntivo o sostitutivo rispetto al primo è quello denominato “**ricorso nell'interesse della legge in materia tributaria**”.

Tale strumento consente al Procuratore generale presso la suprema Corte di cassazione di formulare una richiesta al Primo Presidente della Corte di cassazione di rimettere una questione di diritto di particolare importanza che rivesta il carattere della novità o della serialità o che ha generato un contrasto nella giurisprudenza di merito in modo che venga enunciato un principio di diritto nell'interesse della legge, cui il Giudice del merito tendenzialmente deve uniformarsi, salva la possibilità di discostarsene con assunzione di responsabilità e con onere di adeguata motivazione.

I due istituti si fondano sui medesimi presupposti da intendersi alternativi tra loro:

1) la “novità” della questione da intendersi non solo come novità della norma che deve essere oggetto di interpretazione ma anche come assenza di precedenti espressi dalla giurisprudenza di

legittimità: in altre parole, gli strumenti in esame potranno essere utilizzati anche con riferimento a normative meno recenti che, tuttavia, non siano state esaminate dal giudice della nomofilachia;

2) Il secondo presupposto cui subordinare l'esercizio del potere di rinvio pregiudiziale o di ricorso nell'interesse della legge è la particolare importanza della questione e la oggettiva difficoltà di interpretazione della norma e il formarsi di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito: ciò può essere legato, ad esempio, all'oscurità del testo di legge ovvero alla presenza di disposizioni contrastanti che regolano la medesima materia, ovvero ancora alle difficoltà di coordinamento della legge nazionale con disposizioni di fonte comunitaria o internazionale.

3) Il terzo presupposto, a fronte del quale richiedere l'autorevole intervento della Corte di cassazione, attiene alla serialità della questione. Quando una determinata norma abbia generato un rilevante contenzioso o sia astrattamente idonea ad essere applicata in un numero indeterminato di controversie, in modo tale da definire in modo rapido e per quanto possibile uniforme le stesse.

Gli strumenti processuali in esame identici nei presupposti legittimanti, divergono, invece, nella concreta modalità di attuazione.

Il rinvio pregiudiziale, infatti, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice tributario e necessita di un filtro particolarmente rafforzato, per evitare il rischio di un eccesso di ordinanze di rinvio, con l'effetto paradossale di aumentare il già gravoso carico della Corte di cassazione.

Si prevede pertanto un filtro di ammissibilità affidato al Primo Presidente, che potrà avvalersi anche dell'Ufficio del Massimario, per una valutazione preliminare di ammissibilità e senza oneri motivazionali in caso di restituzione al Giudice per mancanza dei presupposti legittimanti il rinvio.

Il rischio di abuso dello strumento, invece, non sussiste con riferimento al secondo istituto stante il suo affidamento alla Procura generale della Corte di cassazione che ha un numero di sostituti procuratori generali addetti al settore civile più limitato, anche in considerazione della eccezionalità dell'istituto e dell'autorevolezza istituzionale dell'A.G. richiedente.

Il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione sarà vincolante solo nel caso del rinvio pregiudiziale e solo per il giudice che lo ha sollevato.

Sulla vincolatività del principio di diritto espresso si fa riferimento a quanto già elaborato rispetto ad altri istituti di rinvio pregiudiziale già conosciuti dall'ordinamento italiano.

In tutti gli altri casi l'interpretazione della Corte di cassazione costituirà un autorevole precedente, al quale il giudice del merito potrà fare riferimento e dal quale difficilmente potrà discostarsi, sicuramente con un onere motivazionale supplementare. Infatti, una decisione del giudice di merito "difforme" dai precedenti della Corte di cassazione, soprattutto se pronunciata dalle Sezioni unite, "immotivata", o "gratuita" o "immediata" può avere conseguenze in termini di responsabilità a carico del giudice di merito stesso.

In conclusione, l'obiettivo degli istituti del rinvio pregiudiziale in cassazione e del ricorso nell'interesse della legge è quello di permettere che la Corte di cassazione affermi celermente, prevenendo un probabile contenzioso su una normativa nuova o sulla quale non si è ancora pronunciata la giurisprudenza di legittimità, una interpretazione chiara, capace di fornire indirizzi per il futuro alle Commissioni Tributarie, al contribuente e agli uffici dell'amministrazione.

ART. 2, comma 2 - COMPETENZA DEL GIUDICE MONOCRATICO

2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

“ART. 4-bis. (Competenza del giudice monocratico)

1. Le Commissioni tributarie provinciali decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a tremila euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.

2. Per valore della lite si intende quello di cui all'articolo 12, comma 2.

3. *Nel procedimento davanti alla Commissione tributaria provinciale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni contenute nel titolo I e nei titoli successivi relative ai giudizi resi in composizione collegiale.”;*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comma 2, lett. a), introduce la competenza del giudice monocratico in primo grado per le controversie fino a 3.000 euro, escludendola per le controversie di valore indeterminabile (**art. 4-bis del d.lgs. 546/1992**). Il comma 3 del nuovo articolo 4-bis stabilisce che nel procedimento attivato presso il giudice monocratico della Commissione tributaria provinciale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni riferite ai giudizi resi in composizione collegiale, laddove non espressamente derogate dal decreto legislativo n. 546/92 (Cfr. articolo 52, comma 1, ultimo periodo, come modificato dal presente disegno di legge).

ART. 2, comma 2 - TESTIMONIANZA SCRITTA

b) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Non è ammesso il giuramento. La Commissione, anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile, quando la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso. In tali casi la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.”;

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comma 2, lett. b) sostituisce il **comma 4 dell'art. 7 del d.lgs. 546/1992**, relativo ai poteri istruttori della Commissioni, con la finalità di superare il divieto di prova testimoniale attualmente vigente. La disposizione prevede che la suddetta prova è ammessa dal giudice esclusivamente nella forma scritta, secondo le modalità di cui all'art. 257-bis del c.p.c., e solo per contenziosi proposti avverso atti impositivi fondati su verbali o atti facenti pubblica fede fino a querela di falso. Oggetto di testimonianza possono essere solo circostanze oggettive diverse da quelle attestate da pubblico ufficiale.

ART. 2, comma 2 - PROPOSTA CONCILIATIVA

c) all'articolo 15, il comma 2-*octies* è sostituito dal seguente: “2-*octies*. *Qualora una delle parti ovvero il giudice abbiano formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del cinquanta per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.*”.

ART. 2, comma 2 - CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

d) dopo l'articolo 48-bis, è inserito il seguente:

“48-bis.1 (Conciliazione proposta dalla Commissione tributaria)

1. Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-bis la commissione, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.

2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza è comunicata alle parti non comparse.

3. La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.

e) all'articolo 48-ter, comma 2, le parole “all'articolo 48-bis” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 48-bis e 48-bis.1”;

4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

5. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

6. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.”;

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Inoltre, con l'art. 2, comma 2, lett. d) è stata introdotto l'**art. 48-bis.1** al **d.lgs. n. 546/1992** e modificate conseguentemente la disposizione di due articoli del medesimo decreto legislativo, ovvero gli **artt. 15** e **48-ter**. Il comma 1 della nuova disposizione prevede che per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'art. 17-bis il giudice può proporre alle parti una conciliazione, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile soluzione.

Ai sensi dei commi 2 e 3, la conciliazione può essere formulata in udienza o fuori udienza, secondo l'iter procedurale descritto. Il comma 4 stabilisce che la conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale che costituisce titolo per la riscossione. Infine, in base al comma 5, il giudice, intervenuta la conciliazione, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Il comma 6 precisa che la proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricsuzione o astensione del giudice.

Conseguentemente, la *lett. e)* ha integrato l'art. **48-ter** del **d.lgs. n. 546/1992**, al fine di tenere conto dell'introduzione, nel processo tributario, della conciliazione su proposta del giudice. Infine, la *lettera c) del comma 2 dell'articolo 2*, sostituisce il **comma 2-octies** all'art. **15**.

Il nuovo comma dispone che, ove la parte non abbia accettato la proposta del giudice senza giustificato motivo, le spese di lite restano a carico di quest'ultima e sono maggiorate del 50 per cento nel caso in cui la sentenza riconosca le sue pretese in misura inferiore a quella contenuta nella proposta formulata dal giudice.

Art. 2, comma 2 - ISTANZA DI TRATTAZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO

Art. 62-quater (Istanza di trattazione ed estinzione del processo).

1. Entro tre anni dalla data del deposito, ai sensi dell'articolo 369 del codice di procedura civile, del ricorso per cassazione di cui al precedente articolo 62, è fatto onere al ricorrente di presentare istanza di trattazione, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura speciale e dal suo difensore. In difetto di tale istanza, è dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'articolo 391, primo e terzo comma, del codice di procedura civile.

2. Nello stesso termine di cui al precedente comma 1 può presentare istanza di trattazione la parte di cui all'articolo 370 del codice di procedura civile, che abbia proposto il ricorso incidentale di cui all'articolo 371 del codice di procedura civile.

3. L'estinzione opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio; non si applicano l'articolo 391, secondo e quarto comma, del codice di procedura civile e l'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica, 30 maggio 2002, n. 115.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'ultima disposizione, contenuta nel **comma 2, lett. g) - (nuovo art. 62-quater del d.lgs. n. 546/1992)**, in considerazione del gravoso carico della sezione tributaria della Corte di cassazione, introduce a fini deflattivi un meccanismo estintivo per l'ipotesi in cui le parti, a seguito del trascorrere del tempo dalla proposizione del ricorso, perdano interesse alla sua coltivazione.

In particolare la nuova norma prevede che la parte ricorrente (o parte resistente qualora abbia proposto ricorso incidentale) abbia l'onere, entro il termine di tre anni dalla proposizione del ricorso, di presentare istanza di trattazione, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura speciale e dal suo difensore. In difetto, è dichiarata d'ufficio l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391, primo e terzo comma, del codice di procedura civile, senza condanna alle spese o al pagamento del doppio del contributo unificato.

**AUMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
TRIBUTARIO (CUT)
(DALL'01-01-2023)**

ART. 2, comma 3

3. All'articolo 13, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole “euro 30” sono sostituite con “euro 40”;
- b) le parole “euro 60” sono sostituite con *euro 80*”;
- c) le parole “euro 120” sono sostituite con “euro 160”;
- d) le parole “euro 250” sono sostituite con “euro 333”;
- e) le parole “euro 500” sono sostituite con “euro 667”;
- f) la lettera f) è sostituita dalla seguente: “f) *euro 2.000 per controversie di valore superiore a 200.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;*”
- g) dopo la lettera f) è inserita la seguente: “*f-bis) euro 4.000 per controversie di valore superiore a euro 1.000.000.*”;
- h) dopo il comma 6-*quater* è aggiunto il seguente: “*6-*quater*.1. Ai ricorsi di cui al comma 6-*quater* si applica il comma 1-*quater*.*”.

ART. 2, comma 4

4. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 2012, n. 44, dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente: “3-*quater*. *Le somme destinate alle finalità di cui al comma 3-ter sono erogate sulla base degli importi del contributo unificato tributario di cui all'articolo 13, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le somme di cui al periodo precedente destinate ai giudici tributari sono ridotte, per l'anno 2023, del 25 per cento e per gli anni successivi sono ulteriormente ridotte cumulativamente della misura del 4 per cento annuo.*”.

COPERTURA FINANZIARIA

ART.3

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni contenute nell'articolo XX, comma YY, pari a euro annui, si provvede mediante.....
2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni presenti nel presente decreto si provvede mediante

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.4

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i), numero 2, b), n) e o), nonché quelle di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d) ed e), si applicano per i ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e f), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023. Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è stabilita la misura del compenso variabile spettante al Presidente, al Presidente di sezione e al giudice monocratico per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
4. Per le controversie pendenti da oltre tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge l'istanza di trattazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, deve essere presentata entro sessanta giorni dalla medesima data. Qualora anteriormente sia comunicato alle parti l'avviso di fissazione di cui all'articolo 377 del codice di procedura civile, è dichiarata l'estinzione del processo se chi ha proposto ricorso, a sensi degli articoli 369 e 371 del codice di procedura civile, non dichiara a mezzo del proprio difensore di avere interesse alla decisione. La manifestazione di interesse alla decisione può avvenire fino all'udienza per i processi nei quali l'udienza è tenuta entro il 31 dicembre 2022; negli altri casi, deve essere effettuata con deposito in cancelleria entro il termine perentorio di sessanta giorni prima dell'udienza.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Articolo 4

(Entrata in vigore)

L'articolo 4, al **comma 1**, stabilisce che le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023:

- art. 1, comma 1, lett. i), n. 2, lett. b), che fissa l'età del pensionamento per i giudici e i magistrati tributari a 70 anni.
- art. 1, comma 1, lett. n), che istituisce l'Ufficio ispettivo presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
- art. 1, comma 1, lett. o), che istituisce l'Ufficio del Massimario nazionale;
- art. 2, commi 3 e 4, in materia di CUT.

Il **comma 2** fissa la decorrenza delle disposizioni processuali contenute nell'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d) ed e), precisando che esse si applicano per i ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 3** prevede che le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2, lettere a) e f) si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023. Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sarà stabilita la misura del compenso variabile spettante al Presidente, al Presidente di sezione e al giudice monocratico per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

Il **comma 4** dispone un meccanismo estintivo previsto per tutte le controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto: in tale ipotesi l'istanza di trattazione deve essere presentata entro 60 giorni decorrenti dalla medesima data. Se, peraltro, anteriormente sia stato comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 377 del codice di procedura civile, l'estinzione del processo è dichiarata se chi ha proposto ricorso, a sensi degli articoli 369 e 371 del codice di procedura civile, non dichiara a mezzo del proprio difensore, anche in udienza, di avere interesse alla decisione.

PARTE SECONDA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge persegue gli obiettivi fissati dal PNRR in tema di giustizia e di processo tributari.

A tal fine esso reca quattro articoli:

- **Articolo 1** (*Disposizioni in materia di giustizia tributaria*)
- **Articolo 2** (*Disposizioni in materia di processo tributario*)
- **Articolo 3** (*Copertura finanziaria*)
- **Articolo 4** (*Entrata in vigore*)

Articolo 1

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

L'*articolo 1* novella il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, con l'introduzione di modifiche e integrazioni alla disciplina in materia di ordinamento degli organi speciali di giustizia tributaria, disposte con gli interventi previsti dal *comma 1*. Nel complesso, l'intervento persegue la razionalizzazione del sistema della giustizia tributaria attraverso la professionalizzazione del giudice di merito, con la previsione della figura del magistrato tributario professionale, e apporta le conseguenti, necessarie modifiche alle norme che disciplinano il reclutamento, la nomina alle funzioni direttive e le progressioni in carriera dei componenti delle Commissioni tributarie.

In particolare, l'art. 1, al *comma 1, lett. a)*, introduce il nuovo **art. 1-bis** al **d.lgs. 545/1992** volto a disciplinare la giurisdizione tributaria, esercitata dai magistrati tributari professionali a tempo pieno, assunti tramite concorso pubblico le cui modalità di svolgimento sono disciplinate al *comma 1, lett. c) e d)* del presente disegno di legge. Il nuovo art. 1-bis fissa l'organico dei magistrati tributari in 450 unità presso le Commissioni tributarie provinciali e 126 unità presso le Commissioni tributarie regionali. Inoltre, il nuovo articolo precisa che la giurisdizione tributaria è esercitata sia dai nuovi magistrati tributari a tempo pieno che dai giudici tributari nominati presso le Commissioni tributarie, presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico istituito dall'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Ciò al fine di accompagnare i giudici attualmente in organico al completamento della loro carriera, valorizzando dunque le figure professionali esistenti. Con *la lett. b)* si interviene sull'**art. 3** del **d.lgs. 545/1992**, prevedendo che i presidenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i presidenti di sezione delle stesse, siano nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari (ovvero tra i "togati" degli attuali giudici tributari) e i nuovi magistrati tributari professionali, in servizio o a riposo. Inoltre, la disposizione modifica i criteri in base ai quali redigere la graduatoria per le nomine ai posti direttivi,

sostituendo il riferimento alle tabelle E ed F del d.lgs. 545/1992 con le nuove disposizioni introdotte con l'intervento in esame all'art. 11.

La *lett. c)* riformula l'**art. 4 del d.lgs. 545/1992**, stabilendo che la nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso pubblico per esami, bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo. Il concorso è articolato in una prova scritta che ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e che consiste nella redazione di due elaborati teorici e una prova pratica, nonché in una prova orale. Le suddette prove vertono sulle materie indicate in tabella, ove sono riportati anche i voti minimi da conseguire (commi 1, 2, 3, 4 e 5 del nuovo articolo 4).

| Prova di concorso | Materie oggetto della prova | Punteggio minimo da conseguire |
|-----------------------|---|---|
| Prima prova scritta | diritto tributario | 12/20 per accedere all'orale |
| Seconda prova scritta | diritto civile o commerciale | 12/20 per accedere all'orale |
| Prova pratica scritta | redazione di una sentenza tributaria | 12/20 per accedere all'orale |
| Prova orale | diritto tributario e diritto processuale tributario; diritto civile e procedura civile; diritto penale; diritto amministrativo e costituzionale; diritto commerciale e fallimentare; diritto dell'Unione europea; diritto internazionale pubblico e privato; elementi di contabilità aziendale e bilancio; elementi di informatica giuridica; colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le | Per conseguire l'idoneità: 6/10 in tutte le materie indicate (9 in totale) tranne il colloquio sulla lingua straniera, su cui si deve conseguire la sufficienza |

| | | |
|---|--|--|
| | seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco | |
| <u>La votazione complessiva finale non può essere inferiore a novanta.</u> | | |

Infine, il comma 6 del nuovo art. 4 prevede la nomina, quali componenti della commissione esaminatrice, docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale, i quali partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Tale nomina avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti.

Il comma 7 reca disposizioni specifiche per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano.

La *lett. d)* introduce tre nuovi articoli al **d.lgs. 545/1992**:

- l'**art. 4-bis** che detta i requisiti per la partecipazione al concorso per magistrato tributario (laurea in giurisprudenza, cittadinanza italiana, esercizio dei diritti civili; condotta incensurabile; non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso; altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti);
- l'**art. 4-ter** che disciplina l'indizione del concorso e lo svolgimento della prova scritta. In particolare, la disposizione prevede che il concorso sia bandito, di norma annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta. In considerazione del numero di domande di partecipazione presentate, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente a Roma e in altre sedi, a condizione che sia assicurato il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con dette sedi. In tal caso, la commissione esaminatrice espleta nella sede di Roma le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e composto da cinque magistrati scelti tra i magistrati tributari professionali ovvero tra i giudici tributari togati (ovvero quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari) in servizio o a riposo presenti nel ruolo di cui all'articolo 1-bis,

comma 1. Tra questi componenti, uno deve avere un'anzianità di servizio non inferiore a 8 anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo del Ministero dell'economia e delle finanze dell'area funzionari. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda e confluiranno nell'apposto capitolo di spesa relativo alla Missione "Giustizia tributaria" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La misura del contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

- l'**art. 4-quater** disciplina la nomina e la composizione della Commissione esaminatrice del concorso per magistrato tributario, nonché la definizione dei criteri per la correzione degli elaborati scritti. In particolare la commissione è presieduta da un presidente di Commissione tributaria regionale ed è composta da altri 5 magistrati scelti tra quelli ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno 15 anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario e gli altri titolari di una delle altre materie oggetto di esame. Per ciascun componente è nominato un supplente e comunque non possono essere nominati componenti coloro che nei dieci anni precedenti abbiano prestato a qualsiasi titolo attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso nelle diverse magistrature. Non possono essere altresì nominati componenti della commissione di concorso coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi. Le altre disposizioni previste dall'articolo in esame sono coerenti con la normativa relativa alle procedure concorsuali per magistrato ordinario.

La *lett. e)* riformula l'**art. 5 del d.lgs. 545/1992** alla luce della nuova disciplina sull'accesso alla magistratura tributaria. La disposizione prevede che i componenti delle Commissioni tributarie regionali e di secondo grado sono nominati tra i futuri magistrati tributari e i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.

Con la *lett. f)* si disciplina l'assegnazione dei ricorsi di primo grado al giudice monocratico concernenti le controversie di valore fino a 3.000 euro. La disposizione si è resa necessaria a seguito dell'introduzione con il presente disegno di legge della competenza per valore del giudice monocratico.

Viene prevista, con l'introduzione del **comma 1-ter dell'art. 6 del d.Lgs. n. 545/92**, che il Presidente della sezione possa rinnovare l'assegnazione nel caso in cui la controversia avrebbe dovuto essere trattata dalla Commissione di primo grado in altra composizione (collegiale o monocratica).

La *lett. g)* interviene all'**art. 7, comma 1, lett. d) del d.Lgs. n. 545/92** prevedendo che i componenti le commissioni tributarie debbano non aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sessantasette anni di età, anziché, come attualmente previsto, settantadue anni di età.

La successiva *lett. h)* aggiunge un comma all'**art. 8 del d.lgs. 545/1992**, stabilendo che ai magistrati tributari assunti con concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in tema di incompatibilità (artt. 16, 17, 18 e 19 del r.d. n. 12/1941).

La *lett. i)* modifica l'**art. 9 del d.lgs. 545/1992** al fine di prevedere che alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari assunti con concorso, nonché a quelle dei giudici tributari presenti nel ruolo unico, conseguenti ai concorsi interni per passaggi di funzione e di grado, si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Si prevede, inoltre, l'abrogazione dei commi 3, 4, 5 e 6.

La *lett. l)* modifica in più punti l'**art. 11 del d.lgs. 545/1992**. Nello specifico, il comma 1 viene modificato al fine di precisare che in nessun caso la nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dà luogo a un rapporto di pubblico impiego. Inoltre, il successivo comma 2 stabilisce che tutti gli appartenenti alla giurisdizione tributaria (sia i giudici presenti nel citato ruolo unico, sia i nuovi magistrati tributari) cessano dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età. Viene altresì riformulato il comma 4, prevedendo che i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto. La *lett. i)*, inoltre, introduce i nuovi commi 4-bis e 4-ter all'**art. 11 del d.lgs. 545/1992**. Il comma 4-bis stabilisce che, ferme restando le modalità indicate nel comma 6, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F, che viene sostituita secondo quanto previsto dalla *lett. r)* del presente articolo. Il nuovo comma 4-bis prevede altresì che in caso di vacanza di posti in una delle funzioni, direttive e non, dei componenti delle commissioni tributarie presso una sede giudiziaria, il Consiglio di Presidenza bandisca, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali, interPELLI per il trasferimento di giudici, al quale

possono partecipare giudici che ricoprono la medesima funzione oggetto di interpello e giudici che ricoprono un a funzione superiore. Il successivo comma 4-ter disciplina le modalità per l'assegnazione degli incarichi, in particolare:

- prevede che la vacanza in una delle funzioni delle commissioni tributarie, direttive e non, sia portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda;

- specifica altresì che alla nomina in ciascuno degli incarichi si proceda sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle suindicate categorie ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità stabilite all'art. 8. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, è deliberata dal Consiglio di presidenza;

stabilisce che la scelta tra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica.

Infine, viene interamente riformulato il comma 5 dell'art. 11 del d.lgs. 545/1992 al fine di disciplinare il giudizio di demerito. La disposizione, nello specifico, stabilisce che tale giudizio è espresso dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria se, alternativamente, nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre, è stata irrogata al candidato una sanzione disciplinare; oppure nel caso in cui il rapporto annuo tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato sia pari o superiore al sessanta per cento.

La lett. m) modifica l'art. 13 del d.lgs. 545/1992 al fine di precisare che i componenti delle commissioni tributarie dei quali il ministero dell'economia e delle finanze determina il compenso fisso mensile spettante sono quelli presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico istituito dall'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183. A questi ultimi continua ad applicarsi il limite massimo di 72.000 euro lordi annui riferito al trattamento economico a qualunque titolo spettante.

La lett. n), con l'aggiunta dell'art. 13-bis al d.lgs. 545/1992, dispone l'equiparazione della retribuzione dei nuovi magistrati tributari, reclutati per concorso, a quella dei magistrati ordinari,

prevedendo che ai primi si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti che disciplinano il trattamento economico dei magistrati ordinari (comma 1). Il comma 2 del nuovo articolo precisa che gli stipendi dei magistrati tributari sono determinati esclusivamente in base all'anzianità di servizio e i relativi importi vengono indicati nella tabella F-bis aggiunta al d.lgs. 545/1992, con decorrenza 1° gennaio 2021 ai sensi del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021, con l'intervento normativo in esame (art. 1, comma 1, lett. n). Oltre alle retribuzioni indicate in detta tabella, ai fini del trattamento economico complessivo da riconoscere ai magistrati tributari, è fatta salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale corrisposta ai magistrati ordinari.

La lett. o) modifica il comma 2 dell'art. 24 del d.lgs. 545/1992 relativo alle attribuzioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, sopprimendo l'inciso "affidandone l'incarico ad uno dei componenti." e introduce, altresì, due nuovi commi al medesimo articolo. In particolare, con il nuovo comma 2-bis si istituisce l'Ufficio ispettivo presso l'organo di autogoverno dei giudici tributari, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari e un Direttore presenti nella nuova giurisdizione tributaria. La disposizione è volta a garantire una vigilanza efficace sull'attività giurisdizionale svolta presso le Commissioni tributarie, disponendo ispezioni nei confronti del personale giudicante. Detto Ufficio può svolgere attività congiunte con il competente Ufficio *Audit* della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle Finanze, al fine di effettuare i controlli di rispettiva competenza. Inoltre, col successivo comma 2-ter, oltre a stabilire che i componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie, si prevede che il trattamento economico spettante ai giudici tributari è pari alla metà di quello corrisposto nello stesso periodo ai presidenti di Commissione tributaria. Si tratta di un trattamento economico sostitutivo dei compensi fissi e variabili di cui all'art. 13 del d.lgs. 545/1992.

Con la lett. p) si introduce l'**art. 24-bis** nel **d.lgs. 545/1992**, al fine di istituire l'Ufficio del massimario nazionale presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. L'ufficio sostituisce di fatto, accentrandone le funzioni, gli attuali Uffici del Massimario presenti presso tutte le Commissioni tributarie regionali, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545. Tale ultima disposizione viene contestualmente abrogata, ai sensi dell'art. 5 del presente disegno di legge. Il comma 1 del nuovo art. 24-bis prevede che all'Ufficio in questione siano assegnati quindici giudici o magistrati tributari e un Direttore responsabile presenti nella nuova giurisdizione tributaria, mentre il comma 2 disciplina le modalità di nomina a componente dell'Ufficio del Massimario nazionale, i requisiti per ricoprire l'incarico e la sua durata quinquennale non rinnovabile. Per quanto concerne i requisiti è richiesto l'effettivo esercizio per

non meno di sette anni delle funzioni giurisdizionali nelle diverse magistrature. Inoltre, ai sensi del comma 7 del nuovo art. 24-bis i componenti del citato Ufficio possono essere esonerati dallo svolgimento delle funzioni giurisdizionali presso le Commissioni tributarie. In tal caso, a differenza di quanto previsto per i componenti dell'Ufficio ispettivo, detto esonero non è obbligatorio ma a discrezione del Consiglio. I medesimi componenti percepiscono un trattamento economico sostitutivo di quello stabilito dall'art. 13 del d.lgs. 545/1992, parametrato alla metà di quello più elevato corrisposto nello stesso periodo ai presidenti delle Commissioni tributarie. I commi 3 e 4 attribuiscono all'Ufficio in parola il compito di massimare le sentenze di secondo grado e quelle più significative di primo grado e prevedono che le massime andranno ad alimentare la banca dati di giurisprudenza di merito, nell'ambito del servizio di documentazione economica e finanziaria del Ministero dell'economia e delle finanze, istituito in conformità alla legge sullo Statuto del contribuente. Il successivo comma 5 prevede, altresì, un'apposita convenzione volta a regolamentare le modalità per consentire alla Corte di cassazione la consultazione della banca dati della giurisprudenza di merito. Infine, il comma 6 della disposizione prevede che l'Ufficio del Massimario nazionale si avvale del personale amministrativo assegnato all'organo di autogoverno e appartenente al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento al contingente di cui all'art. 32 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545.

La *lett. q)* reca l'abrogazione espressa dell'**art. 40 del d.lgs. 545/1992** a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Con la *lett. r)* la **tabella F** allegata al d.lgs. n. 545/1992 è sostituita da una nuova tabella recante i punteggi attribuiti ai giudici tenuto conto delle funzioni svolte dagli stessi nell'ambito delle Commissioni tributarie ed è aggiunta la **tabella F-bis** recante gli importi degli stipendi dei magistrati tributari, di cui all'art. 13-*bis*, comma 2, rivalutati con decorrenza 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 6 agosto 2021.

La *lett. s)* abroga le **tabelle C, D ed E** allegate al medesimo decreto legislativo, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

La *lett. t)* abroga la disposizione contenuta nel comma 311 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasfusa nel nuovo comma 3-bis dell'articolo 13 del d.lgs. n. 545/1992, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il **comma 2** prevede una riserva di posti del 15 per cento nei primi tre bandi di concorso per l'assunzione di magistrati tributari di cui al nuovo articolo 4 del d.lgs. 545/1992. La riserva riguarda i c.d. giudici "laici" appartenenti al ruolo unico, ovvero giudici in servizio presso le Commissioni tributarie non appartenenti alle magistrature ordinaria, militare contabile ed amministrativa. I requisiti previsti per gli aventi diritto alla riserva sono: la laurea in giurisprudenza ed economia e

commercio conseguite in seguito ad un corso universitario di almeno quattro anni, l'iscrizione al ruolo unico da almeno sei anni e non percepire alcun trattamento pensionistico.

I **commi da 3 a 7** prevedono e procedimentalizzano l'opzione per l'esercizio esclusivo delle funzioni giurisdizionali tributarie da parte dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili già in servizio presso le Commissioni tributarie. I giudici che esercitano l'opzione, con contestuale definitivo transito nella giurisdizione tributaria, non possono essere superiori a cento, ai sensi del **comma 3**. Si prevede che il numero di magistrati ordinari ammessi al transito non possa superare le cinquanta unità e, ove optino più di cinquanta magistrati, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ne possa comunque ammettere al transito più di cinquanta.

Il successivo **comma 4** stabilisce che Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al fine di consentire l'esercizio dell'opzione, individua l'elenco delle sedi giudiziarie con i posti vacanti, prioritariamente presso le Commissioni tributarie regionali e di secondo grado, e bandisce l'interpello per la loro copertura, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A detto interpello possono partecipare, ai sensi del **comma 5**, esclusivamente i magistrati che non abbiano compiuto sessanta anni alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione e che non siano stati destinatari di giudizio di demerito (come disciplinato dall'art. 11, comma 5 d.lgs. 545/1992, come modificato col presente decreto) nei cinque anni precedenti la pubblicazione dell'interpello.

Il **comma 6** introduce un termine di chiusura della selezione da parte del Consiglio di Presidenza che, entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'interpello, deve rendere nota la graduatoria degli aventi diritto, attribuendo punteggi che tengono conto dell'anzianità nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali nella magistratura di provenienza sommata a quella eventualmente maturata in altra magistratura, alla data di scadenza per l'invio della domanda di partecipazione. A tale punteggio si aggiunge l'anzianità maturata, sempre alla predetta data, per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le commissioni tributarie, limitatamente al periodo eccedente i cinque anni di appartenenza nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183. A tali fini, ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico è considerato come diciotto mesi di anzianità. I vincitori transitano definitivamente nella giurisdizione tributaria e sono contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4 del d.lgs. 545/1992 come modificato dal presente disegno di legge.

Infine, il **comma 7** stabilisce che, all'atto del transito del magistrato nella giurisdizione tributaria lo stesso conserva a tutti i fini, giuridici ed economici, l'anzianità complessivamente maturata secondo

quanto previsto al comma 6 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis sulla base di tale anzianità.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente disegno di legge e a quelle previste dal PNRR in materia di giustizia tributaria, i **commi 8 e 9** autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere:

- 100 unità di magistrati tributari con la procedura di cui al comma 3 (opzione per l'esercizio esclusivo delle funzioni giurisdizionali tributarie da parte dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili già in servizio presso le Commissioni tributarie) per l'anno 2023 (*comma 8*);
- 476 unità di magistrati tributari mediante concorso (art. 4 d.lgs. 545/1992 come modificato dal presente disegno di legge) di cui 68 unità per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 (*comma 8*);
- per l'anno 2023, 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari e 50 unità dell'Area assistenti, da destinare agli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie (*comma 9, lett. c*). Tali assunzioni si rendono necessarie tenuto conto dei numerosi pensionamenti registrati nell'ultimo quinquennio, che stanno rendendo gravoso il supporto alla funzione giurisdizionale, col rischio, in taluni casi, di chiusura delle sedi per mancanza di personale, e inevitabili ritardi nella definizione dei giudizi;
- per l'anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di Commissioni tributarie e 2 unità alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze (*comma 9, lett. a*);
- per l'anno 2022, 25 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, di cui 15 unità da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria e 10 unità da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (*comma 9, lett. b*). Tali assunzioni sono giustificate dalle nuove competenze, previste dall'intervento normativo in esame, relative ai procedimenti amministrativi da gestire connessi alle assunzioni dei magistrati tributari e ai nuovi Uffici (ispettivo e del massimario) istituiti presso l'organo di autogoverno della giustizia tributaria. Per far fronte a tali esigenze il *comma 9* istituisce, a decorrere dal 31 gennaio 2023, anche due uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione della giustizia tributaria aventi funzioni, in particolare, in materia di status giuridico ed economico dei magistrati tributari, e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento degli stessi, nonché 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di Commissioni tributarie.

Per le assunzioni del contingente di personale di cui al *comma 9* il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e anche mediante l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

Al fine di far fronte all'esigenza di attuare la riforma, il **comma 10** prevede che il personale non dirigenziale in posizione di comando alla data di entrata in vigore del presente decreto presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia optato per la permanenza presso l'amministrazione di appartenenza è inquadrato nell'ambito della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle facoltà assunzionali vigenti.

Il **comma 11** prevede che per le procedure relative alla progressione in carriera di cui all'art. 11 del d.lgs. 545/1992, bandite e non concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del bando.

Il **comma 12** prevede che entro il 31 gennaio 2023, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria individua le sedi delle Commissioni tributarie dove non è possibile assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale a seguito dell'abbassamento, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l), numero 2.2) del presente disegno di legge dell'età massima per il pensionamento dei componenti delle commissioni tributarie (da 75 a 70 anni), al fine di assegnare d'ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183. A tali giudici spetta una indennità di funzione mensile pari a cento euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, d.lgs. 545/1992-

Articolo 2

(Disposizioni in materia di processo tributario)

L'articolo 2 del presente disegno di legge mira ad introdurre un nuovo articolo al codice di procedura civile e alcune modifiche al decreto legislativo 31 dicembre n. 546/1992, relative rispettivamente alla competenza per valore del giudice monocratico, alla fase istruttoria con l'introduzione della prova testimoniale, alla possibilità per il giudice tributario di proporre alle parti la conciliazione della lite e, infine, al rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione e all'istanza di trattazione.

Con riferimento alle disposizioni del presente articolo relative al ricorso del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione volto alla pronuncia, nell'interesse della legge, di un principio di diritto nella materia tributaria, al rinvio pregiudiziale e all'istanza di trattazione, si deve precisare che, in piena coerenza con gli obiettivi del PNRR, tali misure normative hanno lo scopo di contribuire alla soluzione – durevole nel tempo - della crisi della funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione nella materia tributaria.

Va tuttavia rilevato pregiudizialmente che tali misure scontano inevitabilmente la consapevolezza della necessità di un consistente alleggerimento del carico delle pendenze attuali gravanti sulla sezione specializzata, onde aumentarne le *chances* di successo sia in relazione ai tempi di durata del processo sia in ordine alla qualità e coerenza della giurisprudenza tributaria di legittimità.

In altri - ancor più chiari - termini risulta evidente che i prospettati interventi normativi debbano essere accompagnati/integrati con incisive disposizioni legislative per la definizione agevolata delle controversie pendenti avanti la sezione specializzata, pur limitandole allo stretto necessario per raggiungere una “soglia critica” di deflazione immediata che consenta, de residuo, l’impostazione di un programma triennale di smaltimento dell’arretrato e di stabilizzazione operativa con ragionevoli probabilità di successo.

Con questa -doverosa- precisazione, il complesso delle misure proposte mira dunque a restituire alla Corte di cassazione la funzione ordinamentale centrale che le spetta ex artt. 111 Cost. e 65 legge di ordinamento giudiziario, anche, nel delicato e strategico settore delle liti fiscali.

La funzione nomofilattica della Corte di cassazione è un valore essenziale dell’ordinamento e una garanzia fondamentale per il cittadino perché assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale (art. 65, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, legge di ordinamento giudiziario). Tale funzione, oltre ad essere diretto presidio della concreta realizzazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, favorisce anche il sorgere di indirizzi giurisprudenziali coerenti ed univoci, rendendo possibile soddisfare l’esigenza, oggi sempre più avvertita, della prevedibilità della decisione. L’incertezza nell’interpretazione della legge, infatti, costituisce un ulteriore motivo di incremento del contenzioso e soprattutto dei ricorsi in cassazione.

Nel sistema attuale, la Corte di cassazione interviene al termine del giudizio e, quindi, specialmente nella materia tributaria devoluta alla Quinta Sezione civile, a distanza di molti anni dal sorgere del contenzioso. Inoltre, il ritardo nella definizione dei ricorsi si riverbera anche sul giudizio di merito, in quanto, il definitivo affermarsi di una determinata interpretazione di una norma avviene quando oramai un determinato contenzioso si è prodotto con centinaia, se non migliaia di cause che potevano non nascere o essere celermente decise, con ulteriore aggravio dell’intero sistema della giustizia tributaria e di quella civile in generale.

Al contrario, un’interpretazione autorevole e sistematica della Corte resa con tempestività, in poco tempo ed in concomitanza alle prime pronunzie della giurisprudenza di merito, può svolgere un ruolo deflattivo significativo, prevenendo la moltiplicazione dei conflitti e con essa la formazione di contrastanti orientamenti territoriali.

Nella materia del diritto tributario, peraltro, l'esigenza di assicurare una tempestiva interpretazione uniforme è particolarmente avvertita per due ordini di ragioni: il continuo succedersi di norme di nuova introduzione, rispetto alle quali il giudice del merito non ha un indirizzo interpretativo di legittimità cui fare riferimento e la serialità dell'applicazione delle norme che si riflette sulla serialità del contenzioso.

Si propongono pertanto due novità di tipo processuale tendenti a rendere più tempestivo l'intervento nomofilattico, con auspicabili benefici in termini di uniforme interpretazione della legge, quale strumento di diretta attuazione dell'art. 3 della Costituzione, prevedibilità delle decisioni e deflazione del contenzioso.

Il primo istituto - introdotto con il **comma 2, lett. g) – (nuovo art. 62-ter del d.lgs. n. 546/1992)**, ma che per comodità espositiva si illustrerà per primo - sulla scorta di felici esperienze straniere (e segnatamente dell'ordinamento francese che conosce la *saisine pour avis*), è denominato “**rinvio pregiudiziale in cassazione**”, consente al giudice tributario di chiedere alla Corte di legittimità l'enunciazione di un principio di diritto, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) la questione di diritto sia nuova o comunque non sia stata già trattata in precedenza dalla Corte di cassazione; b) si tratti di una questione esclusivamente di diritto e di particolare rilevanza per l'oggetto o per la materia; c) presenti particolari difficoltà interpretative e vi siano pronunce contrastanti delle Commissioni tributarie provinciali o regionali; d) si tratti di questione che, per l'oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.

Il secondo istituto – introdotto dal **comma 1** della disposizione in commento - che può essere aggiuntivo o sostitutivo rispetto al primo è quello denominato “**ricorso nell'interesse della legge in materia tributaria**”. Tale strumento consente al Procuratore generale presso la suprema Corte di cassazione di formulare una richiesta al Primo Presidente della Corte di cassazione di rimettere una questione di diritto di particolare importanza che rivesta il carattere della novità o della serialità o che ha generato un contrasto nella giurisprudenza di merito in modo che venga enunciato un principio di diritto nell'interesse della legge, cui il Giudice del merito tendenzialmente deve normative meno recenti che, tuttavia, non siano state esaminate dal giudice della nomofilachia;

2) Il secondo presupposto cui subordinare l'esercizio del potere di rinvio pregiudiziale o di ricorso nell'interesse della legge è la particolare importanza della questione e la oggettiva difficoltà di interpretazione della norma e il formarsi di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito: ciò può essere legato, ad esempio, all'oscurità del testo di legge ovvero alla esistenza di disposizioni contrastanti che regolano la medesima materia, ovvero ancora alle difficoltà di coordinamento della legge nazionale con disposizioni di fonte comunitaria o internazionale.

3) Il terzo presupposto, a fronte del quale richiedere l'autorevole intervento della Corte di cassazione, attiene alla serialità della questione. Quando una determinata norma abbia generato un rilevante contenzioso o sia astrattamente idonea ad essere applicata in un numero indeterminato di controversie, in modo tale da definire in modo rapido e per quanto possibile uniforme le stesse. uniformarsi, salva la possibilità di discostarsene con assunzione di responsabilità e con onere di adeguata motivazione.

I due istituti si fondano sui medesimi presupposti da intendersi alternativi tra loro:

1) la “novità” della questione da intendersi non solo come novità della norma che deve essere oggetto di interpretazione ma anche come assenza di precedenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità: in altre parole, gli strumenti in esame potranno essere utilizzati anche con riferimento a Gli strumenti processuali in esame identici nei presupposti legittimanti, divergono, invece, nella concreta modalità di attuazione.

Il rinvio pregiudiziale, infatti, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice tributario e necessita di un filtro particolarmente rafforzato, per evitare il rischio di un eccesso di ordinanze di rinvio, con l'effetto paradossale di aumentare il già gravoso carico della Corte di cassazione.

Si prevede pertanto un filtro di ammissibilità affidato al Primo Presidente, che potrà avvalersi anche dell'Ufficio del Massimario, per una valutazione preliminare di ammissibilità e senza oneri motivazionali in caso di restituzione al Giudice per mancanza dei presupposti legittimanti il rinvio.

Il rischio di abuso dello strumento, invece, non sussiste con riferimento al secondo istituto stante il suo affidamento alla Procura generale della Corte di cassazione che ha un numero di sostituti procuratori generali addetti al settore civile più limitato, anche in considerazione della eccezionalità dell'istituto e dell'autorevolezza istituzionale dell'A.G. richiedente.

Il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione sarà vincolante solo nel caso del rinvio pregiudiziale e solo per il giudice che lo ha sollevato.

Sulla vincolatività del principio di diritto espresso si fa riferimento a quanto già elaborato rispetto ad altri istituti di rinvio pregiudiziale già conosciuti dall'ordinamento italiano.

In tutti gli altri casi l'interpretazione della Corte di cassazione costituirà un autorevole precedente, al quale il giudice del merito potrà fare riferimento e dal quale difficilmente potrà discostarsi, sicuramente con un onere motivazionale supplementare. Infatti, una decisione del giudice di merito “difforme” dai precedenti della Corte di cassazione, soprattutto se pronunciati dalle Sezioni unite, “immotivata”, o “gratuita” o “immediata” può avere conseguenze in termini di responsabilità a carico del giudice di merito stesso.

In conclusione, l'obiettivo degli istituti del rinvio pregiudiziale in cassazione e del ricorso nell'interesse della legge è quello di permettere che la Corte di cassazione affermi celermente,

prevenendo un probabile contenzioso su una normativa nuova o sulla quale non si è ancora pronunciata la giurisprudenza di legittimità, una interpretazione chiara, capace di fornire indirizzi per il futuro alle Commissioni Tributarie, al contribuente e agli uffici dell'amministrazione.

Il *comma 2, lett. a)*, introduce la competenza del giudice monocratico in primo grado per le controversie fino a 3.000 euro, escludendola per le controversie di valore indeterminabile (**art. 4-bis del d.lgs. 546/1992**). Il comma 3 del nuovo articolo 4-bis stabilisce che nel procedimento attivato presso il giudice monocratico della Commissione tributaria provinciale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni riferite ai giudizi resi in composizione collegiale, laddove non espressamente derogate dal decreto legislativo n. 546/92 (Cfr. articolo 52, comma 1, ultimo periodo, come modificato dal presente disegno di legge).

Il *comma 2, lett. b)* sostituisce il **comma 4 dell'art. 7 del d.lgs. 546/1992**, relativo ai poteri istruttori della Commissioni, con la finalità di superare il divieto di prova testimoniale attualmente vigente. La disposizione prevede che la suddetta prova è ammessa dal giudice, ove lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, esclusivamente nella forma scritta, secondo le modalità di cui all'art. 257-bis del c.p.c., e solo per contenziosi proposti avverso atti impositivi fondati su verbali o atti facenti pubblica fede fino a querela di falso. Oggetto di testimonianza possono essere solo circostanze oggettive diverse da quelle attestate da pubblico ufficiale.

Inoltre, con l'art. 2, comma 2, lett. d) è stata introdotto l'**art. 48-bis.1 al d.lgs. n. 546/1992** e modificate conseguentemente la disposizione di due articoli del medesimo decreto legislativo, ovvero gli **artt. 15 e 48-ter**. Il comma 1 della nuova disposizione prevede che per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'art. 17-bis il giudice può proporre alle parti una conciliazione, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile soluzione. Ai sensi dei commi 2 e 3, la conciliazione può essere formulata in udienza o fuori udienza, secondo l'iter procedurale descritto. Il comma 4 stabilisce che la conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale che costituisce titolo per la riscossione. Infine, in base al comma 5, il giudice, intervenuta la conciliazione, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Il comma 6 precisa che la proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

Conseguentemente, la *lett. e)* ha integrato l'**art. 48-ter del d.lgs. n. 546/1992**, al fine di tenere conto dell'introduzione, nel processo tributario, della conciliazione su proposta del giudice.

Infine, la *lettera c) del comma 2 dell'articolo 2*, sostituisce il **comma 2-octies** all'**art. 15**. Il nuovo comma dispone che, ove la parte non abbia accettato la proposta del giudice senza giustificato motivo, le spese di lite restano a carico di quest'ultima e sono maggiorate del 50 per cento nel caso

in cui la sentenza riconosca le sue pretese in misura inferiore a quella contenuta nella proposta formulata dal giudice.

La *lettera f)* del comma 2 (**art. 52 del d.lgs. 546/1992**) stabilisce che le sentenze pronunciate dal giudice monocratico sono impugnabili in appello solo per violazione delle norme sul procedimento, nonché per violazione di norme costituzionali o di diritto dell'Unione europea, ovvero dei principi regolatori della materia. Tali limitazioni dei motivi di appello sono escluse per le controversie riguardanti le risorse proprie tradizionali, previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Il *comma 3 dell'articolo 2*, con l'inserimento del **comma 3-quater all'art. 12 del D.L. n. 16/2012**, introduce le necessarie modifiche alla vigente disciplina delle somme correlate con le entrate derivanti dal CUT, in parte spettanti agli attuali giudici tributari "onorari" presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in parte corrisposte al personale amministrativo delle Commissioni tributarie. Tale meccanismo è abrogato dal 1° gennaio 2023.

In particolare, il nuovo meccanismo, anche al fine di semplificare la procedura di liquidazione dei compensi ai giudici tributari, prevede che a decorrere dall'anno 2023 gli importi dei compensi fissi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2019 siano aumentati del centotrenta per cento.

Conseguentemente, per l'incremento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio da riconoscere al personale amministrativo, compreso quello dirigenziale, in servizio presso le Commissioni tributarie, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa complessiva annua di sette milioni di euro, in linea con gli emolumenti corrisposti nell'ultimo triennio.

Le disposizioni di cui ai precedenti *commi 2 e 3* entrano in vigore decorrere dal 1° gennaio 2023.

Articolo 3

(Copertura finanziaria)

L'*articolo 3* reca la norma di copertura finanziaria.

Articolo 4

(Entrata in vigore)

L'*articolo 4*, al **comma 1**, stabilisce che le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023:

- art. 1, comma 1, lett. 1), numero 2.2, che fissa l'età del pensionamento per i giudici e i magistrati tributari a 70 anni.

- art. 1, comma 1, lett. o), che istituisce l'Ufficio ispettivo presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
- art. 1, comma 1, lett. p), che istituisce l'Ufficio del Massimario nazionale;
- art. 2, commi 3 e 4, in materia di CUT.

Il **comma 2** fissa la decorrenza delle disposizioni processuali contenute nell'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d) ed e), precisando che esse si applicano per i ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 3** prevede che le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2, lettere a) e f) si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023. Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sarà stabilita la misura del compenso variabile spettante al Presidente, al Presidente di sezione e al giudice monocratico per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

INDICE

| | |
|---|---------|
| ▪ Articolo “Riforma della giustizia tributaria” | pag. 2 |
| ▪ PARTE PRIMA | |
| ▪ La nuova giustizia tributaria (Quinta Magistratura) | pag. 26 |
| ▪ Concorso pubblico per diventare magistrato tributario | pag. 28 |
| ▪ I giudici delle Commissioni tributarie regionali | pag. 38 |
| ▪ Il nuovo giudice monocratico | pag. 40 |
| ▪ Nomine dei magistrati tributari e dei giudici tributari | pag. 43 |
| ▪ Trattamento economico dei magistrati tributari | pag. 48 |
| ▪ Ufficio ispettivo presso il C.P.G.T. | pag. 50 |
| ▪ Ufficio del massimario nazionale | pag. 52 |
| ▪ Tabella F e tabella F-bis | pag. 55 |
| ▪ Opzioni ed interpelli | pag. 59 |
| ▪ Uffici del MEF | pag. 62 |
| ▪ Assegnazioni del C.P.G.T | pag. 65 |
| ▪ Disposizioni in materia di processo tributario | pag. 67 |
| ▪ Aumento del contributo unificato tributario (C.U.T.) | pag. 81 |
| ▪ Copertura finanziaria | pag. 83 |
| ▪ Disposizioni transitorie e finali | pag. 85 |
| ▪ PARTE SECONDA | |
| ▪ Relazione illustrativa al disegno di legge governativo | pag. 88 |

Lecce, 18 maggio 2022

Avv. Maurizio Villani

AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
Patrocinante in Cassazione

www.studiotributariovillani.it e-mail avvocato@studiotributariovillani.it